

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3558 del 12/07/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/06 parte Seconda, Tit. III-bis, art. 29-octies, comma 3 lettera a) - RIESAME Autorizzazione Integrata Ambientale - ditta BSB Ambiente S.R.L. - installazione IPPC sita in Via Ghisolfi e Guareschi n.2 - NOCETO (PR) per prosecuzione dell'attività IPPC 5.3, lett. b), punto 3)
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3742 del 12/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dodici LUGLIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- la DGR n.497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la DGR n.115 del 11 aprile 2017 con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);

- Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all’approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

RICHIAMATI:

- la Determinazione Dirigenziale n.2793 del 23/12/2015 con la quale la Provincia di Parma ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla ditta B.S.B. PREFABBRICATI S.r.l. per lo svolgimento, presso l’installazione sita in Comune di Noceto (PR), Via Ghisolfi e Guareschi n. 2, dell’attività IPPC classificata come categoria “5.3 lett. b) dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
- i seguenti provvedimenti di aggiornamento dell’AIA di cui sopra:

Numero provvedimento	Data provvedimento	Autorità competente
6664	30/12/2021	ARPAE S.A.C. di Parma
4526	13/09/2021	ARPAE S.A.C. di Parma
5544	17/11/2020	ARPAE S.A.C. di Parma
3267	09/07/2019	ARPAE S.A.C. di Parma
1013	26/02/2018	ARPAE S.A.C. di Parma
2678	26/05/2017	ARPAE S.A.C. di Parma
361	26/01/2017	ARPAE S.A.C. di Parma

- in particolare la Determinazione n. DET-AMB-2021-6664 del 30/12/2021 con la quale Arpae SAC di Parma ha proceduto a volturare l’AIA vigente di cui ai punti precedenti alla società BSB AMBIENTE Srl, a partire dal 01/02/2022;

VISTA la Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10/08/2018, con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti le installazioni per le attività IPPC n. 5.1, 5.3, 5.5, 6.11 di cui all’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (denominata BAT Conclusions Waste Treatment), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17/08/2018;

CONSIDERATO CHE l’articolo 29 octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte II dispone che il Riesame, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;

RICHIAMATA la Determinazione n. 9114 del 24/05/2019 (come rettificata con Det. n. 12314 del 05/07/2019) con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il calendario regionale con le scadenze per la presentazione della documentazione di riesame dell’AIA per le installazioni IPPC del territorio regionale che effettuano trattamento di rifiuti, fissando per B.S.B. Prefabbricati/BSB Ambiente S.r.l. il termine ultimo al 17/02/2020;

DATO ATTO CHE con nota prot. PG/2020/19459 del 06/02/2020 Arpae SAC di Parma ha pertanto comunicato alla Ditta l'avvio del Riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-octies commi 3 e 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rammentando, sulla base del calendario regionale di cui sopra, il termine ultimo fissato per la presentazione della documentazione di Riesame al 17/02/2020;

VISTA l'istanza di Riesame dell'AIA, con valenza di rinnovo, presentata dalla Ditta B.S.B. Prefabbricati Srl, per l'installazione sita in Via Ghisolfi e Guareschi n. 2, Comune di Noceto (PR), tramite il portale regionale "Osservatorio IPPC-AIA" in data 14/02/2020 (acquisita al prot. Arpae PG/2020/25086 del 17/02/2020);

DATO ATTO che l'istruttoria si è svolta nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di AIA e che, in particolare:

- l'avviso dell'avvenuto deposito dell'istanza di AIA è stato pubblicato sul BUR della Regione Emilia-Romagna n. 149 del 13/05/2020, ai fini della pubblicizzazione dell'istanza per la presentazione di eventuali osservazioni da parte delle parti interessate;
- non risultano presentate nei termini di trenta giorni dalla pubblicazione sul BURER né ad oggi osservazioni da parte di terzi interessati;
- all'atto di presentazione dell'istanza, sono risultate versate ai sensi del DM 24 Aprile 2008 e successive DGR applicative le spese istruttorie per il rilascio dell'AIA pari a – secondo quanto calcolato e ipotizzato dal gestore - € 1.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- ai fini del Riesame dell'AIA con valenza di rinnovo è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, prevista dall'art. 29-quater comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., composta dai seguenti Enti/Organi: Arpae SAC e Servizio Territoriale di Parma, Comune di Noceto, A.U.S.L. Distretto di Fidenza – servizi SIP e SPSAL, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma;
- la Conferenza dei Servizi si è riunita in prima seduta in data 22/06/2020, con contestuale raccolta delle richieste di integrazioni (successivamente riportate con nota Arpae SAC prot. PG/2021/6329 del 15/01/2021),
- la Conferenza dei Servizi si è inoltre riunita in data 25/02/2021, 10/06/2021, 26/08/2021, 03/11/2021, 07/02/2022 e in data 09/03/2022 si è tenuta la seduta conclusiva; tuttavia, a seguito della ricezione delle Osservazioni del gestore allo Schema (bozza) di AIA e alla pubblicazione delle linee guida SNPA 41/2022, Arpae SAC ha ritenuto di riaprire i lavori della Conferenza che si è nuovamente riunita in data 20/06/2022, concludendo i propri lavori nella medesima seduta;

CONSIDERATO l'esito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 29-quater comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i cui verbali sono depositati agli atti presso Arpae SAC di Parma;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Ditta, a riscontro delle richieste della Conferenza dei Servizi, in data 14/02/2021 (acquisita con prot. PG/2021/23678 del 15/02/2021) e la successiva documentazione di aggiornamento e precisazione/chiarimento volontaria presentata in data 15/04/2021, 10/05/2021, 08/06/2021, 09/07/2021, 23/08/2021, 27/08/2021, 30/08/2021, 18/10/2021, 28/10/2021, 20/12/2021, 02/03/2022, 21/06/2022, 24/06/2022 e 05/07/2022 (richiamate nel dettaglio nel Capitolo A.3 "Iter Istruttorio" dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" al presente atto);

VISTI in particolare:

- l'aggiornamento della procedura "PA05.D Protocollo di gestione impianto - Rev. 01 - GIUGNO 2022", acquisito con prot. PG/2022/104857 del 24/06/2022, depositato agli atti di Arpae SAC di Parma,
- l'aggiornamento della procedura "Protocollo di verifica della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - REV. 01 - GIUGNO 2022", di seguito "Protocollo EoW", anch'esso acquisito con prot. PG/2022/104857 del 24/06/2022, depositato agli atti di Arpae SAC di Parma,

DATO ATTO CHE in sede di Conferenza di Servizi (sedute del 09/03/2022 e del 20/06/2022):

- è stato acquisito il parere con prescrizioni del Comune di Noceto per gli aspetti di propria competenza,
- è stato acquisito il parere del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per gli aspetti di propria competenza,
- la Conferenza di Servizi ha concluso i propri lavori con prescrizioni in ordine al Riesame dell'AIA con valenza di rinnovo;

ACQUISITO il parere sanitario favorevole del Sindaco del Comune di Noceto prot.n. 5082 del 25/03/2021 (prot. Arpae n. PG/2021/47083 del 26/03/2021) per quanto di competenza, con riferimento a quanto previsto dall'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/069 e s.m.i., considerato che lo stabilimento in oggetto risulta classificato come "industria insalubre di prima classe" ai sensi del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

ACQUISITO ALTRESÌ da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma il parere di competenza prot. PG/2022/73548 del 03/05/2022 su monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente (piano di monitoraggio) nonché il contributo tecnico finalizzati al Riesame dell'A.I.A.;

DATO ATTO CHE:

- lo schema dell'A.I.A. è stato trasmesso al gestore ai sensi della L.R. 21/2004 e s.m.i. art. 10 comma 3, con nota prot. PG/2022/77720 del 10/05/2022;
- in data 06/06/2022 con prot. PG/2022/92610 si sono recepite le osservazioni del gestore allo schema dell'AIA (dopo una proroga concessa alla Ditta con prot. PG/2022/87419 del 25/05/2022),
- alla luce delle osservazioni della Ditta, Arpae SAC, con nota prot. PG/2022/96764 del 10/06/2022, ha riaperto i lavori della Conferenza di Servizi, riunitasi nella sua seduta conclusiva in data 20/06/2022;
- si è ritenuto di poter accogliere in parte le osservazioni avanzate dal gestore;
- si sono acquisite le valutazioni e modifiche allo schema dell'AIA emesse da Arpae Area Prevenzione Ambientale (Servizio Territoriale di Parma) con prot. PG/2022/107768 del 29/06/2022, a seguito delle osservazioni presentate dal gestore; tale documento costituisce, (insieme ai pareri espressi da codesto Ente nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi (le cui risultanze sono contenute nei Verbali conservati agli atti), parere obbligatorio e vincolante espresso dall' Agenzia Regionale per la Protezione ambientale territorialmente competente ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

- che alla data di presentazione dell'istanza di Riesame, i riferimenti relativi all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore sono costituiti da:

- Decisione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10/08/2018;
- Linee guida nazionali per l'identificazione delle Migliori Tecniche Disponibili (generali, monitoraggio) emanate con D.M. 13 gennaio 2005;
- che, sentita Arpae - APAO ST, si ritiene di riformulare la prescrizione n.6 del contributo istruttorio revisionato da Arpae - APAO ST (PG/2022/73548 del 03/05/2022, successivamente aggiornato con nota PG/2022/107768 del 29/06/2022) *"l'attività di messa in riserva (R13) è esclusivamente funzionale alle attività di recupero R5 e R12 svolte all'interno dell'installazione, fatta eccezione per il EER 10 02 10 per il quale è autorizzata anche la sola operazione R13"*, stralciando l'eccezione per il cod. EER 10 02 10, tenendo conto della scelta di BSB Ambiente S.r.l. di non essere autorizzata all'operazione R13 su tale codice EER, esplicitata dalla Ditta nella nota acquisita al prot. PG/2022/86339 del 24/05/2022;
- che, analogamente a quanto previsto da decreti e regolamenti comunitari che disciplinano l'autorizzazione di altre tipologie di prodotti End of Waste ottenuto dal recupero di rifiuti, in aggiunta alla trasmissione (tramite Portale IPPC regionale dedicato) delle informazioni contenute nel Report annuale (prescrizione n.24, cap. D.2.9 dell'Allegato I al presente provvedimento), si è ritenuto di dover prescrivere la trasmissione periodica ad Arpae delle Dichiarazioni di conformità EoW, con frequenza trimestrale, per almeno il primo anno dal rilascio del presente provvedimento di AIA; dopodiché tale frequenza potrà essere eventualmente riconsiderata previa valutazione dall'Autorità competente;

PRESO ATTO che:

- l'attività IPPC in oggetto di riesame AIA include la richiesta di autorizzazione alla produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ("End of Waste" - di seguito EoW) ottenuti dal recupero dei rifiuti in ingresso, e che la stessa ricade nella casistica di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., cioè autorizzazione EoW "caso per caso" in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 del medesimo art. 184-ter del citato decreto;
- per ciascun prodotto EoW autorizzato dal presente provvedimento l'Autorità competente, nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi, ha esaminato e accertato il soddisfacimento, rispettivamente, delle condizioni di cui al comma 1, dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle Linee Guida SNPA 41/2022 (seduta del 23/02/2022 - Doc. n.156/22) per l'applicazione della disciplina End of Waste, secondo le puntuali valutazioni riportate nel seguente schema riassuntivo:

denominazione prodotto End of Waste	condizioni di cui al comma 1 Art. 184-ter D.Lgs. 152/06 smi	criteri di cui al comma 3 Art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 sm	norme di prodotto di riferimento
Ecocal 0-2 Ecocal 2-5 Ecoca 5-25	a) gli scopi specifici sono stati così individuati: <i>"• aggregati per l'impiego nella produzione di calcestruzzo compresi misti cementati;</i> <i>• aggregati leggeri e filler per l'impiego nella filiera di produzione di calcestruzzo, malte e miscele bituminose;</i> <i>• aggregati per l'impiego nella filiera di produzione di malte;</i> <i>• prodotti per l'impiego nella filiera di produzione dei manufatti in laterizio</i>	a) rifiuti di cui alla tabella cap. 1.2 a) del "Protocollo EoW" rev. 01 giugno 2022 e alla tabella al cap. C.2.1 e D.2.9. Allegato I b) processo e tecniche descritti al paragrafo C.1.2 dell'Allegato I (linea 1) c) rif. cap. 1.2 c) "Protocollo EoW" rev. 01 giugno 2022 - Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di	UNI EN 12620 (aggregati per calcestruzzo) certificato mediante sistema di marcatura 2+, che prevede una: • Dichiarazione della Prestazione (DoP - Declaration of Performance) che accompagna la marcatura CE dei prodotti da costruzione ai sensi del

	<p><i>ed argilla espansa (solo EcoCal 0-2).“</i></p> <p>b) La presenza di un mercato od una domanda è dimostrata dalla presenza di listini emanati dalle CCIAA competenti per territorio relativi ad aggregati naturali equivalenti al prodotto denominato EcoCal generato dal ciclo produttivo, in ragione dell'utilizzo di tali materiali recuperati in sostituzione delle materie prime vergini.</p> <p>c) I requisiti tecnici per gli scopi specifici e le normative e gli standard esistenti applicabili sono dimostrabili mediante l'applicazione delle norme tecniche di filiera emanate dagli Enti di Normazione ufficiali sia nazionali che internazionali.</p> <p>I requisiti tecnici per gli scopi specifici e le normative e gli standard esistenti applicabili, in mancanza di normative tecniche comunitarie, nonché di altre caratteristiche normalmente utilizzate dalle filiere specifiche, sono dimostrati mediante i protocolli merceologici (<i>vedi punto c) colonna a fianco</i>) eventualmente adeguabili alle esigenze di ogni singolo utilizzatore finale.</p> <p>d) L'assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana verranno verificati ai sensi della norma UNI EN 12620 all'appendice H, prospetto H.1 nonché, dell'appendice ZA, prospetto ZA.1a (vedasi anche figura ZA.1, figura ZA.2, figura ZA.3 e figura ZA.4) mediante: emissione di radioattività; rilascio di idrocarburi policiclici aromatici; rilascio di metalli pesanti e di altre sostanze pericolose (si veda criterio c) colonna a fianco).</p>	<p>recupero, in linea con le norme di prodotto applicabili; i valori limite delle sostanze inquinanti in relazione ai valori di soglia del luogo di impiego saranno verificati mediante il seguente protocollo analitico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica dell'assenza di radioattività è effettuata mediante apposita strumentazione radiometrica di cui è dotato l'impianto di recupero. • verifica del rilascio di IPA è attuata verificando che la presenza di IPA sia inferiore ad un valore soglia cautelativo, nel caso specifico viene assunto il valore soglia definito nel D.Lgs. 152/2006, colonna A, tabella 1, allegato V, parte IV, soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo, valori verde pubblico/residenziale. <p>La verifica del rilascio di metalli e altre sostanze pericolose viene effettuata sul lisciviato mediante i seguenti saggi: Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1272/2008/Ce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saggio ecotossicologico pesci; • Saggio ecotossicologico crostacei; • Saggio ecotossicologico alghe e/o altre piante acquatiche. <p>I saggi proposti permettono di indagare gli aspetti sulle 3 macroaree del mondo vivente ovvero i vertebrati, gli invertebrati e il mondo vegetale, permettendo anche di evidenziare anche eventuali criticità non ancora codificate dalle conoscenze tecnico/scientifiche odierne sui materiali.</p> <p>d) sono state acquisite e approvate le procedure "Protocollo EoW" e "Protocollo di Gestione impianto" rev. 01 giugno 2022 (<i>Procedura Ambientale PA05.D</i>)</p> <p>e) è stato acquisito specifico modello di Dichiarazione di conformità al paragrafo 5, Dichiarazione 5.1 (lotto dinamico) della procedura "Protocollo EoW" rev. 01 giugno 2022</p> <p>Per EcoCal 0-2 vale anche Dichiarazione 5.3 (lotto dinamico) della procedura "Protocollo EoW" rev. 01 giugno 2022</p>	<p>Regolamento UE 305/2011; • Dichiarazione di Marcatura CE: Marchio di Conformità Europea. L'EcoCal 0-2 può essere destinato anche alla filiera di produzione di manufatti in laterizio o dell'argilla espansa.</p> <p>UNI EN 13055 <i>Aggregati leggeri</i></p> <p>UNI EN 13139 <i>Aggregati per malta</i></p>
<p>Ecocal 0-25</p>	<p>Per quanto riguarda l'Ecocal 0-25, aggregato composto da Ecocal 0-2, Ecocal 2-5 e Ecocal 5-25 la verifica dell'assenza di radioattività, la verifica del rilascio di IPA e la verifica del rilascio di metalli e altre sostanze pericolose sono soddisfatte dalle verifiche condotte sui suoi componenti. La dichiarazione di conformità (DDC) dell'Ecocal 0-25 riporterà i risultati delle verifiche ambientali dei singoli componenti che lo costituiscono.</p>	<p>a) rifiuti di cui alla tabella cap. 1.2 a) del "Protocollo EoW" rev. 01 giugno 2022 e alla tabella al cap. C.2.1 e D.2.9. Allegato I</p> <p>b) processo e tecniche descritti al paragrafo C.1.2 dell'Allegato I (linea 1)</p> <p>c) rif. cap. 1.2 c) "Protocollo EoW" rev. 01 giugno 2022 per quanto riguarda l'Ecocal 0-25, aggregato composto da Ecocal 0-2, Ecocal 2-5 e Ecocal 5-25 la verifica dell'assenza di radioattività, la verifica del rilascio di IPA e la verifica del rilascio di metalli e altre</p>	<p>UNI EN 12620 <i>(aggregati per calcestruzzo)</i></p>

		<p>sostanze pericolose sono soddisfatte dalle verifiche condotte sui suoi componenti.</p> <p>d) acquisite e approvate le procedure "Protocollo EoW" e "Protocollo di Gestione impianto" rev. 01 giugno 2022 (<i>Procedura Ambientale PA05.D</i>)</p> <p>e) La dichiarazione di conformità (DDC) dell'Ecocal 0-25 riporterà i risultati delle verifiche ambientali dei singoli componenti che lo costituiscono.</p>	
Ecocal Calcestruzzo	<p>a) rif. cap. 2.1 a) "Protocollo EoW" - Gli scopi specifici dei materiali codificati come calcestruzzo ottenuti sono nel dettaglio: • produzione di calcestruzzo pronto all'utilizzo compresi misti cementati;</p> <p>b) rif. cap. 2.1 b) "Protocollo EoW" La presenza di un mercato od una domanda è dimostrata dalla presenza di listini emanati dalle CCIAA competenti per territorio relativi al calcestruzzo equivalente al prodotto denominato EcoCal Calcestruzzo generato dal ciclo produttivo, in ragione dell'utilizzo di tale materiale recuperato in sostituzione delle materie prime vergini.</p> <p>c) rif. cap. 2.1 c) "Protocollo EoW" La conformità dell'EoW denominato "Ecocal Calcestruzzo" viene attestata dalla certificazione CE degli aggregati che lo compongono, ai sensi della norma UNI EN 12620</p> <p>d) L'assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana è verificata ai sensi della norma UNI applicata. I criteri tecnici ed i valori limite delle sostanze inquinanti in relazione agli scopi specifici ed ai valori di soglia del luogo di impiego saranno verificati e certificati mediante controllo di produzione di fabbrica (FCP). Essendo ottenuto dalla miscelazione di "EcoCal 0-25" con inerti naturali, legante idraulico, acqua, eventuali additivi, si è considerato che le componenti Ecocal costitutive sono già preventivamente testate (verifica dell'assenza di radioattività, la verifica del rilascio di IPA e la verifica del rilascio di metalli e altre sostanze pericolose)</p>	<p>a) elenco rifiuti ammessi al recupero di cui alla tabella al cap. 2.2 a) del "Protocollo EoW" rev. 01 giugno 2022 e alla tabella al cap. C.2.1 e D.2.9. Allegato I</p> <p>b) processo e tecniche descritti al paragrafo C.1.2 dell'Allegato I (linea 1); ottenuto dalla miscelazione di "EcoCal 0-25" con inerti naturali, legante idraulico (es. calce, cemento), acqua, eventuali additivi;</p> <p>c) rif. cap. 2.2 c) "Protocollo EoW" rev. 01 giugno 2022 - I requisiti tecnici per gli scopi specifici e le normative e gli standard esistenti applicabili sono dimostrabili mediante l'applicazione delle norme tecniche di filiera emanate dagli Enti di Normazione ufficiali sia nazionali che internazionali (vedasi norme riportate nella colonna a fianco).</p> <p>d) rif. procedure "Protocollo EoW" e "Protocollo di Gestione impianto" rev. 01 giugno 2022 (<i>Procedura Ambientale PA05.D</i>)</p> <p>e) acquisito specifico modello di Dichiarazione di conformità al paragrafo 5, Dichiarazione 5.1 (lotto dinamico) della procedura "Protocollo EoW" rev. 01 giugno 2022</p>	<p>norma UNI EN 12620</p> <p>norma UNI EN 206 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità,</p> <p>norma UNI 11104 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità - Specificazioni complementari per l'applicazione della EN 206,</p> <p>norma UNI 14227-1 Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Miscele granulari legate con cemento per fondi e sottofondi stradali, certificato mediante controllo di produzione di fabbrica (FPC)</p>

<p>Ecocal Stabilizzato</p>	<p>a) rif. cap. 3.1 a) “Protocollo EoW” rev. 01 giugno 2022 - Gli scopi specifici dei materiali codificati come aggregati industriali o artificiali non legati e legati con leganti idraulici ottenuti nel caso 3 sono nel dettaglio: • aggregati per l’impiego in opere di ingegneria civile; • aggregati per l’impiego per recuperi ambientali, riempimenti e colmate; • aggregati per l’impiego in opere di manutenzione e costruzione di autostrade, strade e piazzali; • aggregati per l’impiego nella gestione sostenibile delle discariche quale materiale copertura giornaliera, copertura provvisoria o per la realizzazione di opere di ingegneria interne al bacino di discarica quali rampe, scarpate e terrapieni; b) rif. cap. 3.1 b) procedura “Protocollo EoW” - La presenza di un mercato od una domanda è dimostrata dalla presenza di listini emanati dalle CCIAA competenti per territorio relativi ad aggregati naturali equivalenti al prodotto denominato EcoCal Stabilizzato generato dal ciclo produttivo, in ragione dell’utilizzo di tali materiali recuperati in sostituzione delle materie prime vergini. Inoltre, alcune regioni stanno creando una vetrina virtuale dei materiali recuperati dai rifiuti denominato Market Inerti che prevede gli aggregati industriali o artificiali codificati ai sensi delle stesse norme e per gli stessi destini previsti per EcoCal Stabilizzato. c) rif. cap. 3.1 c) “Protocollo EoW” rev. 01 giugno 2022 - I requisiti tecnici per gli scopi specifici e le normative e gli standard esistenti applicabili al prodotto “Ecocal Stabilizzato” sono dimostrabili mediante l’applicazione delle norme tecniche di filiera emanate dagli Enti di Normazione ufficiali sia nazionali che internazionali. In particolare, per l’EcoCal Stabilizzato, a titolo esemplificativo nella presente relazione, si fa riferimento è la norma UNI EN 13242 aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade certificata mediante sistema di marcatura 2+ che prevede una</p>	<p>a) elenco rifiuti ammessi al recupero di cui alla tabella al cap. 3.2 a) del “Protocollo EoW” rev. 01 giugno 2022 e alla tabella al cap. C.2.1 e D.2.9. Allegato I b) processo e tecniche descritti al paragrafo C.1.2 dell’Allegato I (linea 1); ottenuto mediante frantumazione/disgregazione meccanica per mezzo di macchine operatrici del prodotto Ecocal Calcestruzzo lasciato maturare (ossia portato alla solidificazione) per un periodo minimo di 24 ore in apposita area esterna, qualora non venduto fresco come calcestruzzo preconfezionato c) rif. cap. 3.2 c) “Protocollo EoW” rev. 01 giugno 2022 - I criteri tecnici in relazione agli scopi specifici per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto sono certificati mediante sistema di marcatura 2+ e dimostrati mediante l’emissione di specifica documentazione: • Dichiarazione della Prestazione ai sensi del Regolamento UE 305/2011; • Dichiarazione di Marcatura CE. I valori limite delle sostanze inquinanti in relazione ai valori di soglia del luogo di impiego saranno verificati mediante il seguente protocollo analitico: la verifica del rilascio di metalli ed altre sostanze pericolose viene effettuata mediante test di cessione effettuato ai sensi dell’allegato 3 del DM 05.02.98 ss.mm.ii. d) rif. procedure “Protocollo EoW” e “Protocollo di Gestione impianto” rev. 01 giugno 2022 (Procedura Ambientale PA05.D) e) è stato acquisito specifico modello di Dichiarazione di conformità al paragrafo 5, Dichiarazione 5.1 (lotto dinamico) della procedura “Protocollo EoW” rev. 01 giugno 2022</p>	<p>Se utilizzato per sottofondi stradali: marcatura CE conforme alla norma UNI EN 13242, all’appendice C, prospetto C.1, punto 12 ed appendice ZA, prospetto ZA.1 (vedasi anche figura ZA.1 e figura ZA.2) e previa effettuazione del Test di cessione di cui all’Allegato 3 DM 05/02/98 e s.m.i.; codificabile anche mediante la norma UNI EN 12620 aggregati per calcestruzzo</p>
-----------------------------------	--	--	--

	<p>Dichiarazione della Prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante.</p> <p>d) rif. cap. 3.1 d) "Protocollo EoW" - L'assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, così come prevede la norma UNI EN 13242 è verificata mediante: rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione; rilascio di altre sostanze pericolose</p>		
Ecocal Clay X	<p>a) cap. 4.1 a) del "Protocollo EoW" Gli scopi specifici dei materiali codificati come aggregato per utilizzo nelle filiere industriali ottenuti nel caso 5 sono nel dettaglio: • prodotti per l'impiego nella filiera di produzione dei manufatti in ceramica per uso edilizio; • prodotti per l'impiego nella filiera di produzione dei manufatti in laterizio ed argilla espansa;</p> <p>b) cap. 4.1 b) del "Protocollo EoW" rev. 01 giugno 2022 - La presenza di un mercato od una domanda è dimostrata dalla presenza di listini emanati dalle CCIAA competenti per territorio relativi a materie prime equivalenti al prodotto denominato EcoCal Clay generato dal ciclo produttivo, in ragione dell'utilizzo di tali materiali recuperati in sostituzione delle materie prime vergini.</p> <p>c) cap. 4.1 c) del "Protocollo EoW" rev. 01 giugno 2022 - I requisiti tecnici per gli scopi specifici e le normative e gli standard esistenti applicabili, in mancanza di normative tecniche comunitarie, nonché di altre caratteristiche normalmente utilizzate dalle filiere specifiche, sono dimostrati mediante i protocolli merceologici definiti nei capitoli seguenti eventualmente adeguabili alle esigenze di ogni singolo utilizzatore finale.</p> <p>Si sottolinea che data l'assenza di normativa tecnica comunitaria non esiste la possibilità di certificare il prodotto ottenuto mediante una certificazione CE.</p> <p>d) cap. 4.1 d) del "Protocollo EoW" rev. 01 giugno 2022 - In mancanza di normative tecniche comunitarie,</p>	<p>a) elenco rifiuti ammessi al recupero di cui alla tabella al cap. 4.2 a) del "Protocollo EoW" rev. 01 giugno 2022 e alla tabella al cap. C.2.1 e D.2.9. Allegato I</p> <p>b) processo e tecniche descritti al paragrafo C.1.2 dell'Allegato I (linea 2b)</p> <p>c) cap. 4.2 c) del "Protocollo EoW" rev. 01 giugno 2022 - I criteri di qualità in relazione agli scopi specifici per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto sono certificati mediante documentazione conforme ai seguenti protocolli merceologici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotti per l'impiego nella filiera di produzione dei manufatti in ceramica per uso edilizio • prodotti per l'impiego nella filiera di produzione dei manufatti in laterizio ed argilla espansa <p>I valori limite delle sostanze inquinanti in relazione ai valori di soglia del luogo di impiego saranno verificati mediante documentazione conforme al seguente protocollo chimico eventualmente adeguabile alle esigenze di ogni singolo utilizzatore finale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotti per l'impiego nella filiera di produzione dei manufatti in ceramica per uso edilizio, laterizio ed argilla espansa <p>d) rif. procedure "Protocollo EoW" e "Protocollo di Gestione impianto" (<i>Procedura Ambientale PA05.D</i>) rev. 01 giugno 2022</p> <p>e) è stato acquisito specifico modello di Dichiarazione di conformità al paragrafo 5, Dichiarazione 5.2 (lotto chiuso) o Dichiarazione 5.3 (lotto dinamico) della procedura "Protocollo</p>	

	<p>nonché di altre caratteristiche normalmente utilizzate dalle filiere specifiche, l'assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, è verificata mediante protocolli chimici.</p>	<p>EoW" rev. 01 giugno 2022</p>	
--	---	---------------------------------	--

DATO ATTO CHE:

- la ditta ha dichiarato e la Conferenza di servizi ne ha preso atto, che i prodotti EoW Ecocal varie, Ecocal Calcestruzzo, Ecocal Stabilizzato ed Ecocal Clay risultano esenti dall'applicazione del Regolamento (Ce) n.1907/2006 (REACH), così come si evince dalla relazione tecnica prodotta dalla ditta BSB Ambiente ottobre 2021;
- la società BSB Ambiente S.r.l. risulta registrata EMAS (Regolamento EMAS - Reg. (UE) 2018/2026 della commissione del 19 dicembre 2018), nonché in possesso di Certificazione UNI-EN ISO 14001:2015, con certificati entrambi acquisiti in stato di validità alla data del rilascio dell'AIA e pertanto ha diritto ai benefici previsti dalla normativa di settore in termini di riduzione delle garanzie finanziarie e di prolungamento di durata dell'AIA;
- la società BSB Ambiente S.r.l., risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'“*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*” della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) con iscrizione valida fino al 15/03/2023;

tutto ciò visto, preso e dato atto e considerato

DETERMINA

1. **DI RILASCIARE**, ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis (“Procedure per il rilascio dell'AIA”), **l'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, a seguito di procedura di Riesame** con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lettera a) del medesimo D.Lgs., **alla società BSB Ambiente S.r.l.** (cod. fisc.: 02990210342) con sede legale in Via Ghisolfi e Guareschi n.4 - NOCETO (PR) e installazione sita in Via Ghisolfi e Guareschi n.2 - NOCETO (PR), il cui gestore è il signor Maurizio Benassi, per lo svolgimento dell'attività IPPC classificata come **“5.3, lett. b), punto 3) – Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 ton al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 della Parte terza: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 3) trattamento di scorie e ceneri; 4) trattamento di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti”** dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto di quanto riportato e descritto nel presente atto e nell'Allegato 1 “Le Condizioni dell'AIA” al presente atto;

2. DI STABILIRE CHE:

- A. la presente autorizzazione consente le operazioni di messa in riserva (R13, funzionale al successivo recupero), recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi e recupero intermedio (R12), di cui

all'Allegato C, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i., di rifiuti prevalentemente costituiti da ceneri e scorie di incenerimento, da fanghi da industrie siderurgiche e da fanghi dell'industria cartaria, riconducibili all'attività IPPC di cui al punto 5.3. b) 3. dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con una **potenzialità massima annua di rifiuto trattabile di 80.000 t/anno**, una **capacità massima giornaliera di recupero trattamento (R5) pari a 532 t/giorno** (parametro oggetto di soglia IPPC) e una **capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) pari a 9.000 t**;

- B. il presente provvedimento revoca e sostituisce la seguente autorizzazione già di titolarità dell'Azienda per l'installazione in oggetto:
- Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n. 2793 del 23/12/2015 e successivi aggiornamenti citati in premessa al presente atto;
- C. l'Allegato I "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- D. il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame ai sensi della normativa vigente e/o qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis e in particolare è disposto sull'installazione nel suo complesso "[...]" con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione:
- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) quando sono trascorsi sedici anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, in ragione della registrazione al Reg. Ue EMAS;

3. DI PRESCRIVERE, in particolare:

- 3.1 di versare ad Arpae SAC, come prescritto al capitolo B.1 dell'Allegato I, un importo pari ad **€ 5.270,00**, mediante piattaforma "PagoPA", entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto di AIA, previa ricezione del relativo bollettino telematico "PagoPA" (che si prega di attendere, in quanto deve essere preventivamente inviato via PEC da Arpae SAC Parma);
- 3.2 entro il termine massimo di 180 giorni dal rilascio dell'A.I.A. la Ditta titolare dovrà depositare apposita garanzia finanziaria (o appendice alla precedente garanzia) prestata, ai sensi delle indicazioni di cui all'art.5, commi 5.1.1, 5.1.4 della D.G.R. n.1991 del 13/10/2003, dell'importo pari a **Euro 960.000,00** (novecentosessantamila/00), fatta salva l'applicabilità delle riduzioni previste dalla Legge di conversione 24/01/2011, n.1 (che su modifica del comma 2-bis, art. 3 del D.L. 26/11/2010 n.196, ha ripristinato le riduzioni precedentemente previste dall'ex art.210, comma 3, lettera h del D.Lgs. 152/2006 es.m.i), nei casi di certificazione UNI EN ISO 14001:2015 o Registrazione EMAS;
- 3.3 il presente provvedimento di AIA autorizza la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter D.Lgs. 152/06 e s.m.i. esclusivamente dei "prodotti EoW", sopra richiamati in tabella nel presente atto e riportati in Allegato I capitolo C.1.2 secondo le specifiche descritte nelle procedure agli atti "Protocollo EoW" e "Protocollo di Gestione impianto" rev. 01 giugno 2022; qualsiasi nuovo prodotto ottenuto dal recupero, anche nella fattispecie dell'autorizzazione EoW "caso per caso" di cui all'art. 184-ter comma 3 del citato decreto, affinché sia autorizzato dovrà preventivamente essere sottoposto alla valutazione degli Enti competenti, tramite domanda e istruttoria di modifica dell'AIA;

- 3.4 qualsiasi modifica il Gestore intendesse apportare alle sopra citate procedure “Protocollo EoW” e “Protocollo di Gestione impianto” rev. 01 giugno 2022 queste dovranno essere avanzate quali modifica dell’AIA per essere sottoposte alla preventiva valutazione e approvazione da parte degli Enti/Organi competenti;
- 3.5 dovrà essere predisposta la scheda di sicurezza di Ecocal Calcestruzzo, come richiesto da AUSL - Autorità Competente REACH CLP (dal momento che tale prodotto End of Waste sia da intendersi a tutti gli effetti come una miscela, infatti i calcestruzzi fluidi vengono ottenuti con l’aggiunta di leganti idraulici ed eventuali additivi aventi caratteristiche di pericolosità tali da portare alla classificazione della miscela stessa come pericolosa);
- 3.6 ogni tre mesi, per i primi 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento di AIA il Gestore dell’impianto dovrà produrre, le Dichiarazioni di conformità relative agli EoW prodotti ad Arpae, per le valutazioni di competenza; successivamente al primo anno, l’Autorità competente valuterà se riconsiderare la frequenza di trasmissione ad Arpae delle suddette Dichiarazioni;

4. DI STABILIRE INOLTRE CHE:

- 4.1 nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni ad Arpae SAC anche nelle forme dell’autocertificazione, tramite l’utilizzo del portale web IPPC;
- 4.2 il Gestore, nel rispetto delle procedure previste dal DM 24 Aprile 2008, è tenuto a versare direttamente all’organo di controllo (ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma) le spese occorrenti per le attività di controllo programmato (visite ispettive con frequenza stabilita nel piano di monitoraggio dell’All.I) da ARPAE, e determinate dalla medesima DGR n. 1913 del 17 Novembre 2008, dalla DGR n.155/2009 e dal D.M. 24 Aprile 2008;
- 4.3 il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
- 4.4 il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l’AIA;
- 4.5 il Gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni (lettere a, b e c):
- a) il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nella Sezione D dell’Allegato I (“Le condizioni della Autorizzazione Integrata Ambientale”);
 - b) il Gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell’impianto (come definite dall’articolo 5 del D. Lgs 152/06 e s.m.i, parte II) ad Arpae (SAC), ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma e al Comune territorialmente competente tramite il portale web IPPC della Regione Emilia Romagna e comunque nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis; l’Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera I-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i parte

Il, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'Autorità Competente una nuova domanda di autorizzazione;

- c) la presente autorizzazione deve essere mantenuta sino al completamento delle procedure previste per la gestione del fine vita dell'impianto;

5. **DI INVIARE** il presente atto alla Società BSB Ambiente S.r.l. e a tutti gli Enti/Organi della Conferenza di Servizi;

6. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul BURERT, nonché sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna;

7. **DI INFORMARE CHE:**

- Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- ARPAE (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
- l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo endoprocedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
- la responsabile di questo procedimento di AIA è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.
- la presente autorizzazione include n. 1 allegato:
 - Allegato I "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale".

Pratica SINADOC n° 4705/2020

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO I

LE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

BSB AMBIENTE S.R.L.

**INSTALLAZIONE SITA IN VIA GHISOLFI E GUARESCHI, 2
COMUNE DI NOCETO**

luglio 2022

INDICE

A SEZIONE INFORMATIVA	4
A.1 Definizioni	4
A.2 Informazioni sull'impianto	5
A.3 Iter Istruttorio	6
A.4 Autorizzazioni e comunicazioni sostituite	8
B. SEZIONE FINANZIARIA	8
B.1 Calcolo tariffe istruttoria	8
B.2 Fidejussioni	9
C. SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	9
C.1 Inquadramento ambientale e territoriale e descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico.	10
C.1.1 Inquadramento ambientale e territoriale	10
C.1.2. Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico	11
C.2 Valutazione degli impatti, criticità individuate, opzioni considerate e proposta del Gestore	18
C 2.1 Materie prime e consumi	18
C 2.2 Energia	19
C 2.3 Emissioni in atmosfera	19
C 2.4 Prelievi e scarichi idrici	20
C 2.5 Rifiuti e Produzione	21
C 2.6 Protezione del suolo e acque sotterranee	22
C 2.7 Emissioni sonore	22
C 2.8 Sicurezza e prevenzione eventi incidentali	23
C 2.9 Bonifiche ambientali	23
C. 3 Confronto con le migliori tecniche disponibili - BAT conclusions -	23
D. SEZIONE DI ADEGUAMENTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO	33
D.1 Piano di adeguamento dell'installazione e cronologia - condizioni, limiti e prescrizioni da rispettare fino alla data di comunicazione di fine lavori di adeguamento	33
D 1.1 Piano di adeguamento dell'installazione e cronologia	33
D.2 Condizioni generali per l'esercizio dell'installazione, limiti e prescrizioni	34
D.2.1 Finalità	34
D.2.2 Condizioni relative alla gestione dell'installazione	34
D.2.3 Gestione delle modifiche	35
D.2.4 Comunicazione e requisiti di notifica e informazione	35
D 2.5 Emissioni in atmosfera	37
D 2.6 Emissioni in acqua e prelievo idrico	38
D 2.7 Emissioni nel suolo	41
D 2.8 Emissioni sonore	43
D 2.9 Gestione dei rifiuti	44
D 2.10 Gestione dei sottoprodotti	47

D 2.11 Energia	48
D 2.12 Gestione dell'emergenza	48
D 2.13 Gestione del fine vita dell'impianto e piano di dismissione del sito	49
D 2.14 Obblighi del Gestore	51
D.3 Piano di Monitoraggio e Controllo	51
D 3.1 Criteri generali di monitoraggio e interpretazione dei dati	51
D 3.1.1 Monitoraggio e Controllo materie prime e prodotti	51
D 3.1.3 Monitoraggio e Controllo energia	52
D 3.1.7 Monitoraggio e Controllo rifiuti	53
D 3.1.9 Monitoraggio e Controllo degli indicatori di performance	55
E. Raccomandazioni relative agli autocontrolli previsti nel piano di monitoraggio	55
E.1 Emissioni in atmosfera	55
E.2 Protezione del suolo e delle acque sotterranee	57
E.3 Emissioni in ambiente idrico	58
E.4 Rifiuti	59

A SEZIONE INFORMATIVA

A.1 Definizioni

AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale, necessaria all'esercizio delle installazioni definite nell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda; provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Autorità competente

L'amministrazione cui compete, in base alla normativa vigente, l'adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento o di una sua fase. (Regione Emilia-Romagna, tramite Arpae SAC Parma)

Organo di controllo

Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente incaricate dall'autorità competente di partecipare, ove previsto, e/o accertare la corretta esecuzione del piano di monitoraggio e controllo e la conformità dell'impianto alle prescrizioni contenute nell'AIA (Arpae).

Gestore

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'installazione.

Emissione

Lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo.

Migliori tecniche disponibili

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e delle altre condizioni di autorizzazione e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
- 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Piano di Controllo

L'insieme di azioni svolte dal Gestore e dall'Autorità di controllo che consentono di effettuare, nelle diverse fasi della vita di un impianto o di uno stabilimento, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell'attività costituiti dalle emissioni nell'ambiente e dagli impatti sui corpi recettori, assicurando la base conoscitiva che consente in primo luogo la verifica della sua conformità ai requisiti previsti nella/e autorizzazione/i.

Le rimanenti definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 46/2014.

A.2 Informazioni sull'impianto

Denominazione:	BSB Ambiente S.r.l.
P.IVA/cod. fisc.:	02990210342
Sede legale e impianto:	Via Ghisolfi e Guareschi n.4 - impianto civico n.2
Comune:	Noceto
Provincia:	Parma
Coordinate UTM 32:	X = 594371 Y = 4962413
Gestore impianto:	Maurizio Benassi
Luogo e data di nascita:	dati disponibili agli atti
Residenza per la carica:	Via Ghisolfi e Guareschi n. 4 - Noceto (PR)

Trattasi di impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi in cui viene svolta un'attività IPPC rientrante nella classificazione di cui al punto **5.3. b)** dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

"5.3, lett. b), punto 3) – *Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 ton al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 della Parte terza: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento; 3) trattamento di scorie e ceneri; 4) trattamento di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti".*

L'attività dell'installazione consiste nelle operazioni di messa in riserva (R13, funzionale al successivo recupero), recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi e recupero intermedio (R12), di cui all'Allegato C, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i., di rifiuti prevalentemente costituiti da ceneri e scorie di incenerimento, da fanghi da industrie siderurgiche e da fanghi dell'industria cartaria.

Le linee di lavorazione autorizzate sono basate esclusivamente su lavorazioni meccaniche a temperatura ambiente ovvero riduzione dimensionale, vagliatura dimensionale ad umido e vagliatura dimensionale a secco, cernita ferromagnetica e cernita a correnti indotte, nonché miscelazione delle diverse frazioni granulometriche e frazioni merceologiche per il raggiungimento dei requisiti necessari alle filiere di utilizzo finali. L'obiettivo strategico della attività di lavorazione e il recupero è la produzione di miscele, aggregati o conglomerati legati con leganti idraulici da destinarsi alle filiere del settore cantieristico, edile, produzione di laterizi e produzione di cementi.

L'installazione è schematicamente suddivisa in due linee e ha una **potenzialità massima annua di rifiuto trattabile di 80.000 t/anno**, una **capacità massima giornaliera di recupero trattamento (R5) pari a 532 t/giorno** e una **capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) pari a 9.000 tonnellate**.

L'impianto risulta essere classificato come "industria insalubre di prima classe" ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, di cui agli artt. 216 e 217.

L'impianto non è soggetto agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose".

L'installazione è situata in Via Ghisolfi e Guareschi n. 2 nel Comune di Noceto, occupa una superficie totale di 18.080 mq, di cui 6.200 mq di superficie coperta e 8.080 mq di superficie scoperta impermeabilizzata e si colloca in un contesto agro-naturale con forti presenze antropiche.

L'inizio dell'attività attualmente svolta nell'impianto risale all'anno 1999. La lavorazione avviene per 6 gg. alla settimana per 300 giorni/anno, su un solo turno di lavoro di 8 ore (07:30 – 12:00 e 13:30 – 17:00).

L'azienda, al momento del rilascio del Riesame AIA, è in possesso delle seguenti certificazioni:

- Norma UNI EN ISO 14001:2015 da parte di organismo notificato DET NORSKE VERITAS – DNV con il codice 24792-2008-AE-ITA-SINCERT, aggiornato al 25/01/2022, avente validità dal 12 marzo 2020 – al 11 marzo 2023.
- certificazione EMAS, a seguito della deliberazione da parte della Sezione EMAS Italia del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, numero di registrazione IT- 001531, aggiornato in data 24 Marzo 2022, con validità fino al 18 Maggio 2024.

A.3 Iter Istruttorio

06/02/2020 - Arpae SAC di Parma con nota prot. PG/2020/19459 comunica alla Ditta l'avvio del Riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-octies commi 3 e 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17/08/2018 della Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10/08/2018 (*BAT Conclusions Waste Treatment*), fissando, sulla base del calendario regionale, come termine ultimo per la presentazione della documentazione di Riesame il 17/02/2020;

14/02/2020 - B.S.B. Prefabbricati Srl presenta per il tramite del Portale IPPC della Regione Emilia-Romagna la domanda di Riesame dell'A.I.A. (acquisita con prot. PG/2020/25086 del 17/02/2020);

13/05/2020 - l'avviso dell'avvenuto deposito e avvio procedimento dell'istanza di Riesame dell'A.I.A. viene pubblicato sul BUR della Regione Emilia-Romagna n. 149,

22/06/2020 - si tiene la prima seduta della Conferenza di Servizi, con contestuale raccolta delle richieste di integrazioni;

17/11/2020 - con Determinazione n. DET-AMB-2020-5544 Arpae SAC di Parma procede a volturare l'AIA vigente in capo alla Ditta individuando quale nuovo Gestore dell'installazione il sig. Maurizio Benassi;

15/01/2021 - con nota prot. PG/2021/6329 Arpae SAC inoltra alla Ditta formale richiesta di integrazioni, già dettagliate nella seduta di CDS del 22/06/2020 e convoca la seconda seduta di CDS per il 25/02/2021;

14/02/2021 - la Ditta presenta tramite Portale IPPC le integrazioni (acquisite con prot. PG/2021/23678 del 15/02/2021), riavviando pertanto i tempi istruttori;

25/02/2021 - si tiene la seconda seduta della Conferenza di Servizi;

15/04/2021, 10/05/2021 e 08/06/2021 - la Ditta presenta tramite Portale IPPC aggiornamenti/precisazioni a seguito di quanto emerso nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 25/02/2021, oltre che evidenziato da Ausl;

10/06/2021 - si tiene la terza seduta della Conferenza di Servizi;

09/07/2021 e 23/08/2021 - la Ditta presenta tramite Portale IPPC chiarimenti e approfondimenti a seguito di quanto emerso nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 10/06/2021,

26/08/2021 - si tiene la quarta seduta della Conferenza di Servizi;

27/08/2021 e 30/08/2021 - la Ditta presenta ulteriori chiarimenti e approfondimenti a seguito di quanto emerso in Conferenza di Servizi;

13/09/2021 - con Determinazione n. DET-AMB-2021-4526 Arpae SAC di Parma procede all'aggiornamento dell'AIA vigente per modifica non sostanziale (Macchina separatrice di metalli);

18/10/2021 e 28/10/2021 - la Ditta presenta tramite Portale IPPC chiarimenti e approfondimenti a seguito di quanto emerso nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 26/08/2021,

03/11/2021 - si tiene la quinta seduta della Conferenza di Servizi;

20/12/2021 - la Ditta presenta ulteriori chiarimenti e approfondimenti a seguito di quanto emerso in Conferenza di Servizi;

30/12/2021 - con Determinazione n. DET-AMB-2021-6664 Arpae SAC di Parma procede a volturare l'AIA vigente in capo alla Ditta per variazione della ragione sociale da B.S.B. PREFABBRICATI S.r.l. a BSB AMBIENTE S.r.l.;

07/02/2022 - si tiene la sesta seduta della Conferenza di Servizi;

02/03/2022 - la Ditta presenta ulteriori approfondimenti a seguito di quanto emerso in Conferenza di Servizi;

09/03/2022 - si tiene la settima e ultima seduta della Conferenza di Servizi con acquisizione dei pareri degli organi competenti e conclusione dei lavori in ordine al Riesame dell'A.I.A.;

03/05/2022 - Arpae SAC acquisisce da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma il parere di competenza (prot. PG/2022/73548) su monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente (piano di monitoraggio) nonché il contributo tecnico finalizzati al rilascio dell'A.I.A.;

10/05/2022 - Arpae SAC con nota prot. n. PG/2022/77720 trasmette lo schema dell'AIA alla Ditta;

24/05/2022 - la Ditta con nota PG/2022/86339 del 24/05/2022 richiede una proroga al termine per la consegna delle osservazioni allo schema dell'AIA; contestualmente BSB Ambiente Srl chiede lo stralcio dell'operazione R13 sul cod. EER 10 02 10;

25/05/2022 - Arpae SAC Parma concede la proroga con nota prot. PG/2022/87419 del 25/05/2022;

06/06/2022 - la Ditta trasmette le proprie osservazioni allo schema dell'AIA (acquisite con prot. PG/2022/92610),

10/06/2022 - alla luce delle osservazioni della Ditta, con nota prot. PG/2022/96764 Arpae SAC riapre i lavori della Conferenza di Servizi;

20/06/2022 - si tiene l'ulteriore seduta conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria;

21/06/2022 e 24/06/2022 - si acquisiscono dal gestore: aggiornamento delle procedure "PA05.D Protocollo di gestione impianto rev. 00 maggio 2022" e gli schemi a blocchi delle linee 2.a e 2.b da inserire nell'allegato I "Le condizioni dell'AIA", allineate a quanto concordato nel corso della seduta di Conferenza del 20/06/2022 (acquisite con prot. PG/2022/102380 del 21/06/2022), i due documenti procedurali: "Protocollo di Gestione Impianto" e "Protocollo EoW" sono stati successivamente ritrasmessi con nota acquisita al prot. PG/2022/104857 del 24/06/2022, entrambi aggiornati con la dicitura "rev. 01 giugno 2022";

29/06/2022 - Arpae SAC acquisisce con prot. PG/2022/107768 del 29/06/2022 le valutazioni e modifiche allo schema dell'AIA, per quanto di competenza, di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma a seguito delle osservazioni del proponente; tale documento costituisce, (insieme ai pareri espressi da codesto Ente nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi (le cui risultanze sono contenute nei Verbali conservati agli atti), parere obbligatorio e vincolante espresso dall' Agenzia Regionale per la protezione ambientale territorialmente competente ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

04/07/2022: si acquisiscono al prot. Arpae PG/2022/110507 del 05/07/2022 le ultime osservazioni da parte di BSB Ambiente S.r.l. allo schema dell'AIA, recepite da Arpae in quanto ritenute precisazioni adeguate e non sostanziali;

Segue la determina di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

A.4 Autorizzazioni e comunicazioni sostituite

Si riportano di seguito gli atti autorizzativi ed i provvedimenti che regolano l'attività del sito, la cui decadenza subentrerà al momento del rilascio dell'Atto di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

- Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione n. 2793 del 23/12/2015, successivamente aggiornata con i seguenti provvedimenti:

Numero provvedimento	Data provvedimento	Autorità competente
6664	30/12/2021	ARPAE S.A.C. di Parma
4526	13/09/2021	ARPAE S.A.C. di Parma
5544	17/11/2020	ARPAE S.A.C. di Parma
3267	09/07/2019	ARPAE S.A.C. di Parma
1013	26/02/2018	ARPAE S.A.C. di Parma
2678	26/05/2017	ARPAE S.A.C. di Parma
361	26/01/2017	ARPAE S.A.C. di Parma

B. SEZIONE FINANZIARIA

B.1 Calcolo tariffe istruttoria

All'atto di presentazione dell'istanza di Riesame dell'A.I.A. risultano versate da parte della ditta BSB AMBIENTE Srl, ai sensi del DM 24 Aprile 2008 e successive DGR applicative, le spese istruttorie relative al rilascio di AIA pari a, secondo quanto calcolato e ipotizzato dal gestore, € 1.000,00, come da ricevuta di avvenuto pagamento del 13/02/2020 allegata all'istanza e come da calcolo delle tariffe riportato in allegato all'istanza.

Da controlli d'ufficio condotti da Arpae SAC Parma, a fronte del Piano di Monitoraggio e Controllo emesso da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, si è verificato che la tariffa dovuta "T_i" calcolata in applicazione dell'art. 1 comma 1 lettera c del succitato DM 24 Aprile 2008, ammonta ad **€ 6.270,00**, considerate le seguenti componenti:

- emissioni in atmosfera: 400 € (n°1 p.to emiss. con da 1 a 4 inquinanti);
- scarichi idrici: 2.250 € (n° 1 scarico "S1" con più di 15 inquinanti);
- rifiuti non pericolosi, C_{Rnp}: 1.500 € (per potenzialità superiore alle 50 t/giorno);
- clima acustico, C_{CA}: 875 €;
- acquisizione gestione domanda, C_D: 2.000 € (piccole medie imprese);
- riduzione per certificazione EMAS: - 1.005 €;
- riduzione per completezza documentazione digitale: - 250 €.

Detratto l'importo già versato (€ 1.000,00), rimane da saldare un importo pari ad **€ 5.270,00** da versare ad Arpae, mediante piattaforma "PagoPA", entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto di AIA.

Si prega di attendere il relativo bollettino telematico "PagoPA" inviato via PEC da Arpae SAC Parma.

B.2 Fidejussioni

Entro il termine massimo di 180 giorni dal rilascio dell'A.I.A. la Ditta titolare dovrà depositare apposita garanzia finanziaria (o appendice alla precedente garanzia) prestata ai sensi delle indicazioni di cui all'art.5, commi 5.2.4 della D.G.R. n.1991 del 13/10/2003*, dell'importo pari a Euro 960.000,00 (novecentosessantamila/00), fatta salva l'applicabilità delle riduzioni previste per le aziende registrate "EMAS" o certificate "UNI-EN ISO 14001:2015" dalla Legge di conversione 24/01/2011, n.1 (che su modifica del comma 2-bis, art. 3 del D.L. 26/11/2010 n.196, ha ripristinato le riduzioni precedentemente previste dall'ex art.210, comma 3, lettera h del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i).

*(calcolato sulla base della potenzialità annua pari a 80.000 t/anno, moltiplicata per la tariffa di 12 €/t stabilita dall'art.5 della D.G.R. n.1991 del 13/10/2003, (comma 5.2.4 - operazione "R5") mentre si è assunto che la tariffa relativa alla messa in riserva "R13" non si applichi in quanto la messa in riserva è funzionale alla successiva operazione "R5" svolta presso l'installazione in parola); → 80.000 t/a x 12 €/t = 960.000,00 €

In merito alla garanzia finanziaria di cui sopra, dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni:

- il Gestore dovrà comunicare tempestivamente all'Autorità Competente il mantenimento o rinnovo delle Certificazioni ambientali in possesso ("Registrazione EMAS" / "Certificazione UNI-EN ISO 14001:2015" - rif. Nota dell'Assessore Regionale all'Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile n. prot. PG/2008/87782 del 3/04/2008);
- la fidejussione dovrà essere prestata in favore del beneficiario: "ARPAE Bologna, Via Po n.5, 40139 Bologna, P. IVA n.04290860370";
- la durata della garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero (R5) dovrà essere pari a sedici anni, a far data dall'emissione del presente atto, maggiorata di ulteriori 2 anni; due anni prima della scadenza, dovrà essere presentato il rinnovo della polizza di pari durata (16+2 anni);
- la garanzia finanziaria dovrà riportare gli estremi (n° Determinazione e data) del presente provvedimento di autorizzazione;
- in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la stessa dovrà essere ricostruita a cura dell'azienda autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;
- BSB AMBIENTE S.r.l. dovrà presentare l'originale della garanzia finanziaria o con firma digitale del contraente (legale rappresentante) e del procuratore della Banca o Società di Assicurazione, inviata via PEC ad Arpae SAC di Parma o, in alternativa, presentata in originale presso la sede di Arpae SAC Parma, previo accordi con gli uffici preposti, con firma olografa del contraente (legale rappresentante) e del procuratore della Banca o Società di Assicurazione.

C. SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

L'analisi e la valutazione ambientale nonché le necessità di adeguamento sono individuate sulla base delle "BAT Conclusion" riportate nei seguenti documenti:

- Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 Novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) a norma della Direttiva 2010/75/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti.

C.1 Inquadramento ambientale e territoriale e descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico.

C.1.1 Inquadramento ambientale e territoriale

L'impianto è posto a circa 1 Km a Est dell'abitato del Comune di Noceto.

La zona in esame è:

- morfologicamente pianeggiante con andamento altimetrico degradante in direzione Nord;
- posta a un'altitudine di circa 75 m s.l.m.
- caratterizzata prevalentemente da terreni agricoli utilizzati a seminativo, zone industriali e artigianali di completamento ed espansione, zone attrezzate a verde pubblico.

Il sito si inserisce in un contesto eterogeneo caratterizzato in parte da un uso agricolo, in parte abitativo/residenziale, in parte industriale.

Dal punto di vista della viabilità le principali infrastrutture presenti sono costituite:

- dalla S.S. 9 (via Emilia) a circa 5 Km in direzione Nord;
- dall'autostrada A15 a circa 500 m in direzione Est

Entrambe ad elevata intensità di traffico.

Dal punto di vista urbanistico, in base al vigente Piano Strutturale Comunale e al Regolamento Urbano Edilizio, lo stabilimento della BSB Ambiente s.r.l. ricade in Ambiti specializzati per attività produttive (Ambiti per attività industriali e artigianali esistenti e Ambiti di completamento delle aree per attività industriali e artigianali esistenti).

L'area in oggetto si trova sulla sponda sinistra del fiume Taro.

Gli aspetti paesaggistici più rilevanti riguardano gli elementi riconducibili alla divisione agraria ed in particolare alla struttura centuriata di origine romanica. Il paesaggio agricolo è caratterizzato dalla presenza di strade poderali e interpoderali, canali di scolo e di irrigazione.

L'area in cui è ubicato l'impianto:

- non ricade in zone di dissesto sec. la Carta del dissesto del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) di Parma;
- non è soggetta a vincoli naturalistici (Rete Natura 2000) e, sec. la Carta di tutela dei parchi del PTCP, non ricade in aree protette, di recupero o di tutela;
- sec. l'allegato 4 alle norme di attuazione del PTCP (Vulnerabilità degli acquiferi), si trova all'interno di una zona a vulnerabilità elevata;
- non ricade all'interno di zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei sec. la Carta della tutela ambientale, paesistica e storico culturale del PTCP;
- non è soggetta a prescrizioni o vincoli che impediscano lo svolgimento della tipologia di attività effettuata sec. la Carta di sintesi delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- non ricade all'interno di aree di ricarica delle falde acquifere sec. la Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa del PTCP;
- è definita di settore B, caratterizzata da ricarica indiretta della falda, secondo lo Stralcio della Carta delle zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica del PTA (Piano Tutela Acque) della Regione Emilia Romagna;
- è compresa in un ambito ad alta vocazione produttiva secondo la Carta Ambiti rurali del PTCP;
- secondo lo Stralcio della Carta delle Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del fiume Po, è esterna alle fasce fluviali identificate dal PAI;

- è esterna alle fasce di rischio definite dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- non ricade all'interno di zone di tutela naturalistica, ma si trova in prossimità della zona SIC- ZPS (Siti di Importanza Comunitaria-Zone di Protezione Speciale) denominata Medio e Basso Taro (IT 4020021 e IT 4020022).

Nell'area in esame non sono presenti elementi di interesse storico-culturale sec. la Carta della tutela ambientale, paesistica e storico-culturale e la Carta Ambiti di valorizzazione dei beni storico-testimoniali: Insediamenti Urbani e zone di interesse storico del PTCP.

Dall'analisi effettuata non sono state evidenziate disarmonie dell'impianto con i piani di sviluppo della zona. La zonizzazione acustica del territorio comunale pone lo stabilimento in classe acustica V° (aree prevalentemente industriali-artigianali con limitata presenza di attività terziarie ed abitazioni), confinante con una zona di classe IV° (aree di intensa attività umana).

Il Comune di Noceto, nell'ambito del Piano Aria Integrato Regionale, è classificato come Pianura Ovest e come zona soggetta a superamento dei PM10 secondo la classificazione di cui alla DGR 362/2012.

Il Comune di Noceto, secondo la riclassificazione sismica del territorio nazionale effettuata ai sensi dell'ordinanza del DPCM 3274/2003, ricade in zona 3, cioè in zona di transizione tra zone a sismicità elevata e zone a sismicità trascurabile. La tavola 4 del PTCP conferma che il Comune in cui è sito l'impianto è stato dichiarato sismico e rientra nella zona 3, mettendo in evidenza che lo stesso è stato proposto come comune ad elevato rischio di crisi ambientale.

Attualmente non si è a conoscenza di:

- patologie e/o stati di sofferenza della vegetazione indotti dall'azienda;
- patologie e/o stati di sofferenza della fauna indotti dall'azienda.

Dall'analisi della meteorologia e climatologia del sito emerge che:

- nella maggior parte dei casi i venti soffiano nella direzione w-ssw,
- la velocità media del vento è compresa tra 1 e 1,5 m/s.

C.1.2. Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico

Sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza di Riesame dell'AIA e di quanto presente agli atti in relazione alla previgente Autorizzazione Integrata Ambientale e suoi successivi aggiornamenti, si riporta di seguito una descrizione del processo produttivo e dell'assetto impiantistico attuale.

- **Linea 1** - Linea di recupero (R13 – R5) di ceneri e scorie (prodotto finito *Ecocal*);
- **Linea 2** - Linea di recupero (R13 - R12 - R5):
 - **Linea 2a)** di recupero di fanghi dell'industria cartaria e ceneri - per tale linea è attualmente consentita esclusivamente l'attività di "recupero intermedio" R12 per i rifiuti EER 03.03.09 e 03.03.10);
 - **Linea 2b)** recupero di fanghi da industrie siderurgiche e ceneri (prodotto finito *Ecocal Clay X*).

I prodotti finiti, definiti "End of Waste" (di seguito EoW), ottenuti sulle due linee sono riassunti, con le relative denominazioni commerciali, nella seguente tabella:

Materiale (EoW)	Linea di Produzione	La verifica dei criteri dettagliati per la
-----------------	---------------------	--

Ecocal 0-2; 2-5; 5-25	Linea 1	cessazione della qualifica di rifiuto, sono descritti nella procedura <i>Protocollo di verifica della cessazione della qualifica di rifiuto</i> (EoW) rev. 01 giugno 2022
Ecocal 0-25		
Ecocal Calcestruzzo		
Ecocal Stabilizzato		
ammessa solo operazione R12 (recupero intermedio) sui cod. EER di fanghi da cartiera	Linea 2a	
Ecocal Clay X	Linea 2b	

Il ciclo di lavorazione, successivamente al conferimento dei rifiuti (che avviene con le stesse modalità per le varie linee produttive) sino alla trasformazione in prodotti finiti, si sviluppa su diverse fasi lavorative che sono descritte di seguito, distinte per linea produttiva.

Linea 1 - Impianto di recupero di ceneri e scorie

Le sezioni impiantistiche come descritte nello Schema a Blocchi Linea 1, successivamente riportato, sono le seguenti:

- sezione 1 - attività di cernita dimensionale effettuata a secco mediante vaglio rotativo; il sopravaglio dopo opportuna deferrizzazione e/o cernita viene gestito come rifiuto decadente. Il sottovaglio viene inviato alle lavorazioni della sezione 2;
- sezione 2 - attività di cernita dimensionale e lavaggio effettuata mediante vaglio rotativo, operante in una vasca d'acqua (lavatrice). Il sottovaglio viene inviato alle operazioni della sezione 3a, mentre il sopravaglio, previa deferrizzazione magnetica e passaggio attraverso corrente indotta per estrazione metalli non ferrosi, viene inviato alla lavorazioni della sezione 3b;
- sezione 3a - attività di cernita dimensionale e lavaggio effettuata mediante recuperatrice / scolatrice a coclea operante in flusso d'acqua - Il materiale drenato costituisce il prodotto denominato **"Aggregato Ecocal 2-5"**, mentre il materiale in sospensione viene avviato alla disidratazione come descritto nella sezione 4;
- sezione 3b - attività di cernita dimensionale effettuata mediante vaglio vibrante - Il sopravaglio derivante dalla lavorazione descritto nella sezione 2, una volta lavato, viene vagliato tramite vaglio vibrante. Il sottovaglio viene inviato alla separatrice automatica dei metalli della sezione 6;
- sezione 4 - attività di disidratazione meccanica effettuata mediante chiariflocculazione e filtropressatura dalla quale si genera un prodotto denominato **"Aggregato Ecocal 0-2"**;
- sezione 5 - attività di riduzione dimensionale effettuata mediante frantumazione. Il sopravaglio derivante dalla sezione 3b viene macinata da un mulino di frantumazione ed in seguito ulteriormente vagliata ad umido nella sezione 1;
- sezione 6 - separazione metalli ferrosi e non ferrosi - La parte del sottovaglio derivante dalle operazioni di cui alla sezione 3b, viene caricata in una tramoggia e da qui, mediante nastro, inviata ad un processo di raffinazione mediante selezione e separazione di elementi magnetici (mediante calamita) e diamagnetici (mediante Magnete di Gauss). In questa fase lavorativa si dà origine al prodotto **Aggregato Ecocal 5-25"**.

Dalla linea 1 pertanto si ricavano i seguenti prodotti (EoW): **Ecocal 0-2, Ecocal 2-5, Ecocal 5-25, Ecocal 0-25, Ecocal Calcestruzzo, Ecocal Stabilizzato.**

I prodotti **Ecocal 0-2**, **Ecocal 2-5**, **Ecocal 5-25** (marcati CE in conformità alla norma UNI EN 12620), sono commercializzati come aggregati per il calcestruzzo oppure utilizzati nelle fasi successive del processo produttivo ove, mediante impastatrice o autobetoniera, avviene la produzione di **Ecocal Calcestruzzo** destinato all'impiego nel settore dell'edilizia.

In alternativa, come da "Protocollo EoW - rev. 01 giugno 2022", gli aggregati "Ecocal" varie granulometrie possono essere codificati anche mediante le norme UNI EN 13055 *aggregati leggeri* ed alla norma UNI EN 13139 *aggregati per malta*.

- **Ecocal 0-25**, ottenuto per miscelazione ed omogeneizzazione dei tre EoW precedenti, destinato esclusivamente al confezionamento di calcestruzzo;
- **Ecocal Calcestruzzo**, ottenuto mediante impastatrice o autobetoniera destinato all'impiego nel settore dell'edilizia; è ottenuto dalla miscelazione di "EcoCal 0-25", se richiesto, anche con aggregati naturali, con legante idraulico (es. calce, cemento) e acqua viene inviato mediante autobetoniera al destino di utilizzo finale;
- **Ecocal Stabilizzato**, ottenuto mediante frantumazione/disgregazione meccanica per mezzo di macchine operatrici del prodotto Ecocal Calcestruzzo lasciato maturare (ossia portato alla solidificazione) per un periodo minimo di 24 ore in apposita area esterna, qualora non venduto fresco come calcestruzzo preconfezionato. L'Aggregato Ecocal Stabilizzato, se utilizzato per sottofondi stradali, verrà commercializzato con la marcatura CE conforme alla norma UNI EN 13242 e previa effettuazione del Test di cessione;

Il prodotto **Ecocal 0-2** può essere venduto tal quale come aggregato per calcestruzzo (previa marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 12620) o per impasti destinati a cementifici e fornaci. In alternativa può essere reimpiegato nel ciclo produttivo per la produzione di **calcestruzzo preconfezionato** oppure in miscela nella **Linea 2.b**.

I rifiuti che hanno subito un primo processo di trattamento e che devono ancora completare il trattamento, vengono stoccati nelle aree dedicate (vedi legenda planimetria TAV.01 del 20 maggio 2022) in attesa di essere sottoposti alle ulteriori lavorazioni. Tali materiali vengono individuati con apposita cartellonistica (intermedi di lavorazione) e sono separati fisicamente dagli altri.

Stoccaggio rifiuti


Lo stoccaggio dei rifiuti viene attuato mediante tre tipologie di gestione:

- Gestione in cumulo. Utilizzata per tutti i materiali con stato fisico solido, solido granulare, solido palabile.
- Gestione in big-bags. Utilizzata per tutti i materiali con stato fisico solido di qualsiasi natura.
- Gestione in container/cassoni. Utilizzata per tutti i materiali con stato fisico solido di qualsiasi natura.

Le aree di stoccaggio sono identificate nella planimetria vigente dell'impianto.

Di seguito vengono dettagliate le fasi del processo produttivo dal conferimento dei rifiuti sino alla trasformazione in prodotti finiti.

Schema a blocchi - Linea 1



Linea 2a - Impianto di recupero di fanghi dell'industria cartaria e ceneri dei processi termici

La Linea 2a prevede due sezioni impiantistiche: a) sezione 1 - attività di omogeneizzazione attuata in tramoggia miscelatrice; b) sezione 2 - attività di omogeneizzazione attuata mediante impastatrice delle seguenti materie e rifiuti in ingresso:


- i codici EER 03 03 09, 03 03 10, 10 01 01 vengono caricati, mediante pala meccanica, all'interno di una tramoggia miscelatrice (I Stadio); in caso di scarsa disponibilità di fanghi di cartiera, il Gestore si riserva la possibilità, in un'ottica di continuità del processo produttivo, di utilizzare nelle medesime quantità i codici EER 06 05 03 (Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02) e cod. EER 10 01 21 (Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20) in sostituzione dei fanghi dell'industria cartaria individuati dai codici EER 03 03 09 e 03 03 10;
- la miscela viene trasferita (mediante nastro trasportatore) nell'impastatrice in grado di creare una amalgama omogenea. Su tale nastro vengono dosati limo e/o terreno vegetale e/o rifiuto cod. EER 17 05 04 o Ecocal 0-2 della linea 1 (II stadio);
- aggiunta diretta nell'impastatrice di calce o cemento o rifiuto cod. EER 10 01 03 gestiti mediante silo dedicato (III stadio);
- eventuale aggiunta di acqua fino al raggiungimento del grado di umidità prestabilito (IV stadio);

La miscela finale costituirebbe, se giungesse a completa maturazione (minimo i 40 giorni) **il prodotto EoW denominato Ecocal Green, ma tale lavorazione non è attualmente autorizzata.**

Tuttavia, attualmente **l'azienda può produrre**, utilizzando la medesima sequenza di operazioni sopra descritte, **un "prodotto intermedio", da gestire in uscita con qualifica di rifiuto**, costituito per il 95% da fanghi dell'industria cartaria (EER 03 03 09 e EER 03 03 10) e per il 5% da calce (o cemento), attraverso attività di **"recupero intermedio" R12.**

Tale rifiuto verrà identificato in uscita con attribuzione del codice EER 19 12 09 e destinato preferibilmente a recupero nell'industria del laterizio, secondariamente a smaltimento.

SCHEMA A BLOCCHI LINEA PRODUTTIVA 2a) ECOCAL GREEN



Linea 2b - Impianto di recupero di ceneri, scorie, fanghi dell'industria siderurgica/metallurgica e dei processi termici

Le sezioni impiantistiche sono le seguenti:

- sezione 1 - attività di dosaggio mediante utilizzo di gruppo di tramogge dosatrici. I rifiuti vengono caricati mediante pala meccanica all'interno delle tramogge e dosati sul nastro trasportatore;
- sezione 2 - il nastro trasportatore alimenta un vaglio multipiano che crea un amalgama omogenea ed estrae i granuli più grossolani nel sopravaglio. L'operazione di vagliatura non genera residuo in quanto, il vaglio multipiano, è abbinato ad un tunnel a mascelle che ha la funzione di schiacciare i granuli di sopravaglio e rilanciarli in testa al macchinario stesso senza generare scarto;

- In un primo stadio i rifiuti vengono caricati, mediante pala meccanica, all'interno del gruppo di tramogge dosatrici;
- In un secondo stadio la miscela viene trasferita (mediante nastro trasportatore) al vaglio multipiano con tunnel a mascelle per creare una amalgama omogenea;


I dosaggi in ogni stadio sono prestabiliti al fine di una ripetibilità qualitativa del risultato.

La miscela finale costituisce il prodotto EoW denominato **Ecocal Clay X**. Questo viene stoccato in cumuli alla base del nastro di uscita dal macchinario per poi essere trasferito con pala gommata nello stoccaggio previsto.

Nel caso in cui il materiale in uscita dalla linea abbia necessità di essere rilavorato per raggiungere le caratteristiche di conformità può essere stoccato temporaneamente nelle aree preposte indicate in Planimetria generale TAV. 01 del 20/05/2022.

Il prodotto ottenuto denominato "Ecocal Clay X" può essere commercializzato, come End of Waste, con le seguenti destinazioni d'uso: Industria della ceramica pesante (fornaci laterizi, argilla espansa, ecc.).

SCHEMA A BLOCCHI LINEA PRODUTTIVA 2b) ECOCAL CLAY X



La produzione di "Ecocal Clay X" della linea 2.b è alternativa all'attività R12 già autorizzata per la linea 2.a, per cui durante la produzione di "Ecocal Clay X" è sospeso l'ingresso e la lavorazione dei codici EER 03 03 09 e 03 03 10.

C.2 Valutazione degli impatti, criticità individuate, opzioni considerate e proposta del Gestore

Il Gestore ha individuato come aspetti ambientali maggiormente significativi e caratteristici dell'attività in oggetto quelli associati alla movimentazione dei rifiuti e alle emissioni odorogene.

C 2.1 Materie prime e consumi

Materie prime e ausiliarie

Le principali materie ausiliarie utilizzate vengono di seguito elencate:

- Polielettrolita;
- Acido cloridrico;
- Calce - malta cementizia;
- Cemento;
- Ghiaia;
- Oli idraulici.

Tipologie di rifiuti speciali non pericolosi ammessi al trattamento

Le tipologie di rifiuti ammessi al trattamento sono esclusivamente quelli di cui ai codici EER di seguito riportati

Codice EER	Descrizione
01 04 12	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411
03 03 09	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
10 01 01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
10 01 02	Ceneri leggere di carbone
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 15	Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 100114
10 01 17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento diverse da quelle di cui alla voce 100116
10 01 21	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120
10 02 01	Rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	Scorie non trattate
10 02 10	Scaglie di laminazione
10 02 14	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213
10 09 03	Scorie di fusione
10 09 08	Forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907
10 09 12	Altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 100911
10 10 08	Forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007
19 01 12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
19 01 14	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113

19 01 19	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato
17 05 04	Terra e rocce, diversa da quelle di cui alla voce 170503

C 2.2 Energia

I principali consumi dell'impianto sono dovuti all'utilizzo di energia elettrica asservita all'alimentazione degli impianti dello stabilimento.

C 2.3 Emissioni in atmosfera

Sono state individuate per ogni fase lavorativa, le sostanze e/o prodotti in ingresso ed in uscita, con particolare riferimento alla valutazione, natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni.

Le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549.

I combustibili sono conformi alla Parte Quinta Titolo III D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Nello stabilimento si originano emissioni convogliate derivanti dall'emissione E1 proveniente dai silos di stoccaggio che può contenere alternativamente cemento, calce o rifiuto di cui al codice EER 10 01 03.

E' emersa la presenza di emissioni diffuse di polveri che possono essere generate principalmente:

- dallo stoccaggio in cumuli dei diversi materiali presenti nei piazzali esterni;
- dalla attività di movimentazione delle materie prime, prodotti finiti all'interno dello stabilimento e lungo le relative vie di circolazione. L'attività riguarda sia il transito di autocarri per la consegna dei rifiuti che la movimentazione degli stessi tramite pala meccanica e il carico degli autocarri in uscita con i prodotti finiti o rifiuti generati dall'attività di trattamento;
- dall'attività di carico e scarico dei diversi materiali (rifiuti, materie prime) che vengono prelevati con ruspa e versati nelle tramogge di carico;
- dagli impianti per la lavorazione dei materiali. L'attività riguarda i diversi impianti utilizzati per il trattamento dei rifiuti che vedono la presenza di nastri trasportatori, vagli, miscelatori, etc.
- dai prodotti generati che vengono scaricati da nastri trasportatori e stoccati in cumuli.

L'Azienda ha già messo in campo numerosi interventi per il contenimento della polverosità diffusa:

1. il trasporto di rifiuti in ingresso e delle materie prime seconde in uscita verso gli utilizzatori finali è effettuato impiegando mezzi chiusi o telonati;
2. l'utilizzo di un impianto a spruzzo d'acqua tramite ugelli per l'abbattimento delle polveri prodotte durante la fase di carico nelle tramogge: gli spruzzatori entrano automaticamente in funzione all'avvicinarsi della pala gommata e comunque prima dello scarico dei materiali in tramoggia;
3. limitazione delle altezze di caduta durante le fasi di movimentazione dei materiali;
4. limitazione della velocità dei mezzi d'opera nelle aree interne di cantiere (max 10 km/h) per evitare fenomeni di sollevamento e risospensione delle polveri;
5. mantenimento di un adeguato grado di umidità durante la movimentazione su nastro trasportatore, al fine di escludere la possibilità di formazione di polvere;
6. regolare pulizia con mezzi meccanici ed umidificazione dei piazzali esterni e della viabilità interna con l'utilizzo di cisternetta forata piena d'acqua, trasportata con muletto; in particolare, utilizzando un anemometro in dotazione, se la velocità del vento supera i 20 km/h, sono attivate le operazioni di nebulizzazione dei cumuli esterni;
7. il ricovero del prodotto finito Ecocal Clay X all'interno del capannone;
8. mantenimento della barriera a verde lungo il perimetro sud dell'impianto.

I fanghi dell'industria cartaria (EER 03 03 09 e 03 03 10), nel loro stato di rifiuto in ingresso, possono produrre emissioni odorigene. Infatti tali rifiuti sono spesso caratterizzati da un odore acre connesso alla fermentazione della cellulosa della carta che, in funzione della direzione del vento, può potenzialmente causare un impatto sgradevole sulla popolazione presente nell'area circostante.

Al fine di ridurre l'impatto odorigeno, lo stoccaggio di tali rifiuti, unitamente ai rifiuti EER 06 05 03 e 10 01 21, avviene all'interno di un capannone, nel rispetto di un quantitativo massimo di 600 t. Il capannone è dotato di portone per cui può essere tenuto chiuso quando non devono transitare mezzi di trasporto.

Non sono dichiarate emissioni fuggitive.

Non sono presenti unità definite di servizio che potrebbero essere talmente significative per numero e quantità di lavoro prodotto da ingenerare dubbi in merito all'effettiva esclusione dalla loro valutazione nel complesso considerato.

C 2.4 Prelievi e scarichi idrici

L'approvvigionamento delle acque è destinato a:

- reintegro usi produttivi
- alimentazione impianto antincendio
- servizi igienici

Per quanto attiene il fabbisogno idrico è previsto l'utilizzo di acqua anche per l'umidificazione del materiale polverulento presente nel piazzale e del piazzale stesso al fine di evitare le polveri diffuse.

L'acqua di risulta proveniente dal ciclo produttivo, dai collettori delle acque piovane e dallo scolo dei piazzali è convogliata in una vasca di raccolta per consentirne la depurazione e il reimpiego nel processo di lavorazione. La vasca è costituita da quattro compartimenti comunicanti tra di loro a mezzo di valvole, per una capienza complessiva di 157,00 m³. La vasca è stata studiata per ricevere due diverse tipologie di acqua:

- Acqua proveniente dallo stabilimento (lavorazione) – CICLO A;
- Acqua proveniente dallo scolo dei piazzali esterni e dalla copertura – CICLO B.

Le acque del ciclo A interessano gli scoli provenienti dalla zona interna dello stabilimento, conseguenti al processo di lavaggio delle ceneri e scorie e delle attrezzature a fine ciclo di lavoro. Queste acque, per mezzo della condotta dello stabilimento, interna e sotterranea, vengono convogliate verso la vasca di raccolta che, per mezzo di una valvola (V), trova sfogo nella vasca di decantazione n° 1. All'interno della suddetta vasca avviene la decantazione dei materiali più pesanti, che vengono costantemente prelevati e reinseriti nell'impianto di lavorazione. L'acqua affiorante, attraverso una valvola (V1) passa nella vasca di decantazione n° 2 dove, per mezzo di una pompa, viene mandata al silo sedimentatore.

Nel silo sedimentatore per mezzo dell'aggiunta di flocculante, avviene la precipitazione delle sabbie e degli eventuali materiali inquinanti. L'acqua così chiarificata e depurata, prelevata al di sotto della linea di sfioro del silo, può essere ricircolata in modo continuo nel ciclo produttivo. In caso di troppo pieno l'acqua passa per sfioramento, o attraverso un silos di stoccaggio, o direttamente mediante apertura di una valvola nella vasca di decantazione n° 4.

I materiali precipitati all'interno del silo sedimentatore vengono scaricati in una vasca di decantazione n° 3 e successivamente inviati ad una filtropressa per il recupero delle parti più fini. L'acqua chiarificata presente nella vasca n° 4 viene testata con apposito strumento e se necessario viene acidificata con HCl. L'acqua così depurata viene scaricata direttamente in fognatura (S1).

Le acque del ciclo B sono costituite da acque meteoriche provenienti dai piazzali esterni e dalle coperture.

Queste acque conseguentemente alle pendenze dei piazzali e per mezzo dei pluviali vengono convogliate nella vasca di decantazione n° 2 e seguono lo stesso procedimento di depurazione descritto per le acque del ciclo A.

L'impianto di depurazione ha una capacità nominale di 1.000/1.500 l/minuto.

Prelievi idrici

L'approvvigionamento delle acque ad uso produttivo avviene tramite acquedotto comunale ed è previsto l'emungimento dell'acqua da una derivazione di acque sotterranee autorizzata con Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico dei Bacini degli effluenti del Po n. 2458 del 02/03/2005 e s.m.i..

Scarichi idrici

Tutte le acque reflue industriali di processo non riutilizzate nel ciclo produttivo sono convogliate in pubblica fognatura (scarico S1), previo trattamento in impianto chimico-fisico.

Non sono presenti sostanze da ritenersi pericolose al fine dell'applicazione dell'art. 78, Parte Terza del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e smi.

C 2.5 Rifiuti e Produzione

Per quanto riguarda l'attività di recupero rifiuti, pervengono in ingresso all'installazione unicamente le tipologie di rifiuto, suddivise per trattamento, elencate nella tabella contenuta nel capitolo D.2.9.

La messa in riserva dei rifiuti in ingresso avviene in area coperta nelle aree indicate in planimetria, il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti avviene in contenitori e/o cumuli posizionati in area scoperta (Area M), mentre il materiale recuperato sarà posizionato nelle aree cortilizie esterne preposte, come da planimetria.

I rifiuti prodotti e non recuperati all'interno del ciclo produttivo discendono principalmente dalle operazioni di trattamento dei rifiuti quali scorie e ceneri.

Per quanto riguarda la classificazione, le modalità del deposito temporaneo, del trasporto e del recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti nell'impianto devono essere rispettate le condizioni ed i vincoli stabiliti dalla vigente normativa di settore.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i rifiuti prodotti risultano così individuabili:

Codice EER	Descrizione	Modalità di stoccaggio
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	Cumuli, Cassoni
19 12 02	Metalli ferrosi	Cumuli, Cassoni
19 12 03	Metalli non ferrosi	Big bags, Cumuli, Cassoni
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	Cumuli
19 12 12	Altri rifiuti	Big bags, Cumuli, Cassoni

La capacità massima complessiva del deposito è di 2.500 m³.

C 2.6 Protezione del suolo e acque sotterranee

Le aree in cui è svolta l'attività di recupero (stoccaggio rifiuti e trattamento), i piazzali esterni e le vie di transito interne sono in parte impermeabilizzate con una pavimentazione in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata e in parte in conglomerato bituminoso; in alcune parti (vedi rilievo CILA prot. 17220 del 16-10-2021) al di sotto della pavimentazione impermeabile è presente una guaina geomembrana in HDPE (high density polyethylene), composta da teli dello spessore nominale non inferiore a 2,5 mm – q 10% ed interposta tra il sottofondo ed il pavimento. In questo modo la porzione superficiale della pavimentazione risulta totalmente impermeabile a qualsiasi infiltrazione verticale e quindi non si prevedono potenziali e possibili situazioni che possano determinare pericolo di rilascio di materiale inquinante nel suolo/sottosuolo..

Per il controllo della qualità delle acque di falda sono stati posizionati 2 piezometri, rispettivamente a monte ed a valle del sito nella direzione del flusso di falda dai quali si effettuano analisi a cadenza semestrale finalizzate al controllo qualitativo dei corpi idrici sotterranei.

Il contesto idrogeologico locale evidenzia la presenza di un acquifero a falda libera, dove la linea di corrente ha un andamento parallelo all'alveo del Fiume Taro, corso d'acqua principale; l'allineamento tra i due piezometri ha tenuto conto di questo fattore.

Valutazione della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento

Lo stabilimento è dotato di una procedura aziendale per la gestione degli stoccaggi delle sostanze pericolose e per la gestione del mantenimento delle caratteristiche di sicurezza degli stoccaggi di tali sostanze al fine di evitarne la dispersione nel suolo e nelle acque sotterranee.

Il Gestore ha presentato nell'istanza di riesame una nuova verifica ai sensi decreto 15 Aprile 2019, N. 95, e conclude che in relazione alla attività di gestione svolta non sussiste l'effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa all'uso delle sostanze che sono risultate pertinenti (acido cloridrico e gasolio).

C 2.7 Emissioni sonore

Nello stabilimento sono presenti sorgenti rumorose individuate in:

- impianti ed attrezzature per il trattamento e recupero rifiuti;
- movimentazione interna materiali;
- fasi di conferimento rifiuti e carico prodotto finito;
- impianto di trattamento acque di lavaggio e di dilavamento.

Inoltre:

- il funzionamento degli impianti risulta essere a ciclo produttivo non continuo;
- la rumorosità prodotta dagli impianti è di tipo discontinuo non estesa al periodo notturno;
- la ditta risulta essere inserita nella classe acustica V° (aree prevalentemente industriali-artigianali con limitata presenza di attività terziarie ed abitazioni); confinante con una zona di classe IV° (aree di intensa attività umana) a cui competono un limite diurno di 65 dBA ed un limite notturno di 55 dBA;
- i ricettori sensibili prossimi allo stabilimento sono costituiti da altri immobili ad uso artigianale ed industriale;
- i ricettori risultano ubicati in aree classificate acusticamente V° (aree prevalentemente industriali - artigianali con limitata presenza di attività terziarie ed abitazioni), e IV° (aree di intensa attività umana).

C 2.8 Sicurezza e prevenzione eventi incidentali

Secondo quanto dichiarato dal Gestore, l'impianto non è soggetto agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n.105 ("Seveso III") Attuazione della direttiva 2012/18/UE – relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" poiché non sono superati i limiti di soglia previsti.

La Ditta ha predisposto il Piano di emergenza interno (rev.5 del 03/01/2022) ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 46, DM 10/3/98 e Legge 1° dicembre 2018, n. 132 art. 26 bis, con lo scopo di:

- Istruire sul corretto comportamento da seguire per fronteggiare situazioni di emergenza con l'intento di controllare, circoscrivere e minimizzare i danni alla salute e alla sicurezza delle persone, ai beni, all'attività lavorativa e all'ambiente;
- Mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- Informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- Provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

L'azienda, al fine di tutelare l'ambiente, è tenuta a tenere sempre sotto controllo i prodotti pericolosi mediante strumenti gestionali che prevedono verifiche periodiche, monitoraggi, adozione di adeguati sistemi di contenimento, nonché l'implementazione dei piani di informazione e formazione dei lavoratori e delle procedure di emergenze.

C 2.9 Bonifiche ambientali

Non sono procedimenti in corso relativi a siti contaminati che interessino l'installazione.

C. 3 Confronto con le migliori tecniche disponibili - BAT conclusions -

Il Gestore, al fine di verificare il proprio allineamento, fa riferimento alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (bat – best available techniques) per il trattamento dei rifiuti. Per l'impianto le BAT conclusion applicabili sono le seguenti:

- Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147
 - BAT generali da 1 a 24
 - BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti: 25
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010
 - BAT limitatamente al trattamento di scorie e/o ceneri pesanti provenienti dall'incenerimento dei rifiuti (BAT 1-3-6-10-12-23-24-26-32-24-35-36-37)

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147				
BAT	Descrizione	Descrizione delle modalità applicative da parte del Gestore	Note del Gestore	VALUTAZIONE

BAT 1	Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale	E' già stato adottato un Sistema di gestione ambientale, l'attuale gestione degli impianti avviene in conformità a quasi tutte le caratteristiche previste nella BAT.	PARZIALMENTE APPLICATA (non si è ancora proceduto all'aggiornamento dello stesso SGA includendovi tutte le caratteristiche previste dalla BAT)	Si concorda (si può considerare totalmente applicata una volta eseguito il Piano di Adeguamento previsto al Capitolo D 1.1)
BAT 2	Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito: (omissis)....	Vengono messe in atto tutte le tecniche indicate nella BAT.	APPLICATA	Si concorda
BAT 3	Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:(omissis)....	E' stato adottato un Sistema di gestione ambientale, l'attuale gestione prevede la predisposizione e aggiornamento periodico dell'inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi.	PARZIALMENTE APPLICATA (non si è ancora proceduto all'aggiornamento dello stesso SGA includendovi tutte le caratteristiche previste dalla BAT)	Si concorda (si può considerare totalmente applicata una volta eseguito il Piano di Adeguamento previsto al Capitolo D 1.1)
BAT 4	Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito:(omissis)....	Vengono messe in atto tutte le tecniche indicate nella BAT	APPLICATA	Si concorda
BAT 5	Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento.	Sono adottate le misure per prevenire e/o limitare eventuali gli sversamenti. E' presente una Procedura PEI (rev. 5 del 03/01/2022)	APPLICATA	Si concorda
BAT 6	Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti	Lo scarico delle acque di processo, previa depurazione,	NON PERTINENTE	Non si concorda (vedi nota a

	nell'inventario dei flussi di acque reflue, la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo nei punti fondamentali.	confluiscono in pubblica fognatura, come descritto nella Relazione Tecnica a cui si rimanda. Il monitoraggio dello scarico in pubblica fognatura avviene conformemente a quanto autorizzato con l'AIA		fondo tabella)
BAT 7	La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN.	La BAT in oggetto non è applicabile in quanto lo scarico delle acque reflue derivanti dalle attività svolte nello stabilimento confluisce in pubblica fognatura, debitamente autorizzato.	NON PERTINENTE	Non si concorda (vedi nota a fondo tabella)
BAT 8	La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.	Non sono presenti emissioni convogliate provenienti dalla fase di trattamento meccanico dei rifiuti. L'unica emissione convogliata esistente nello stabilimento è l'emissione proveniente dal silos di stoccaggio della calce (o cemento o EER 10.01.03)	NON APPLICABILE	Si concorda
BAT 9	La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di	Non sono presenti emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP.	NON PERTINENTE	Si concorda

	seguito:(omissis)....			
BAT 10	La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori.	Non sono presenti nell'impianto emissioni convogliate di odori. La prevenzione di emissioni diffuse di odori è attuata con il deposito di tutti i rifiuti in ingresso nelle aree coperte.	NON PERTINENTE	Si concorda
BAT 11	La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue.	Tutti i dati della presente BAT sono monitorati e rendicontati nelle relazioni annuali trasmesse all' Autorità competente.	APPLICATA	Si concorda
BAT 12	Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito(omissis)....	La prevenzione di emissioni diffuse di odori è attuata con il deposito di tutti i rifiuti in ingresso nelle aree coperte.	PARZIALMENTE APPLICATA (Non si è ancora proceduto all'aggiornamento dello stesso SGA includendovi il Piano di gestione degli odori).	Si concorda (si può considerare totalmente applicata una volta eseguito il Piano di Adeguamento previsto al Capitolo D 1.1)
BAT 13	Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito(omissis)....	Utilizzo della tecnica a) con il tempo di permanenza dei rifiuti in ingresso alquanto ridotto	APPLICATA (le tecniche b) e c) non pertinenti per la tipologia di rifiuti trattata)	Si concorda

<p>BAT 14</p>	<p>Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito (omissis)....</p>	<p>Utilizzo delle tecniche indicate ai punti a),b),c),d),e),f),g) .</p>	<p>APPLICATA (la tecnica h) non pertinente)</p>	<p>Si concorda</p>
<p>BAT 15</p>	<p>La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie utilizzando entrambe le tecniche indicate di seguito (omissis)....</p>	<p>Non è presente combustione in torcia.</p>	<p>NON PERTINENTE</p>	<p>Si concorda</p>
<p>BAT 16</p>	<p>Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche riportate di seguito (omissis).....</p>	<p>Non è presente combustione in torcia.</p>	<p>NON PERTINENTE</p>	<p>Si concorda</p>
<p>BAT 17</p>	<p>Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito...</p>	<p>Nello stabilimento sono presenti sorgenti rumorose individuate in: • impianti ed attrezzature per il trattamento e recupero rifiuti; • movimentazione interna materiali; • fasi di conferimento rifiuti e carico prodotto finito; • impianto di trattamento acque di lavaggio e di dilavamento. I rilievi fonometrici eseguiti dimostrano il rispetto dei limiti acustici imposti.</p>	<p>PARZIALMENTE APPLICATA (Non si è ancora proceduto all'aggiornamento dello stesso SGA includendo il Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni)</p>	<p>Si concorda (si può considerare totalmente applicata una volta eseguito il Piano di Adeguamento previsto al Capitolo D 1.1)</p>

BAT 18	Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito...	Sono adottate tutte le tecniche previste dalla BAT.	APPLICATA	Si concorda
BAT 19	Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito(omissis)....	Sono adottate tutte le tecniche previste dalla BAT.	APPLICATA	Si concorda
BAT 20	Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.(omissis)....	Applicazione delle tecniche c),f),o),p),q),r)	APPLICATA (le altre tecniche previste non pertinenti per la tipologia di rifiuti trattata) Tabella 6.1 e 6.2 non applicabili in quanto lo scarico delle acque reflue è in pubblica fognatura, previa depurazione.	Non si concorda (vedi nota a fondo tabella)
BAT 21	Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente.	Applicazione delle tecniche a),b),C). Il Gestore ha redatto un Piano di emergenza interno - Procedura PEI (rev. 5 del 03/01/2020).	PARZIALMENTE APPLICATA (Non si è ancora proceduto all'aggiornamento dello stesso SGA includendo il Piano di gestione in caso di incidente).	Si concorda
BAT 22	Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con i rifiuti.	Non compatibile con la tipologia di recupero.	NON APPLICABILE	Si concorda

BAT 23	Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate di seguito.(omissis)....	Il monitoraggio dei consumi energetici è effettuato secondo quanto previsto nel Piano di monitoraggio approvato in A.I.A.	PARZIALMENTE APPLICATA (Non si è ancora proceduto all'aggiornamento dello stesso SGA includendo il Piano di efficienza energetica e istituito il registro del bilancio energetico).	Si concorda (si può considerare totalmente applicata una volta eseguito il Piano di Adeguamento previsto al Capitolo D 1.1)
BAT 24	Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui.	Non compatibile con la tipologia di recupero.	NON APPLICABILE	Si concorda
BAT 25	Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-simili, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e nell'utilizzare una o una delle combinazioni indicate di seguito(omissis)....	Tecnica b): il FT è applicato all'Emissione E01, proveniente dai Silos di stoccaggio della calce (o cemento o E.E.R. 10 01 03).	APPLICATA (Tabella 6.3 non applicabile in quanto non sono presenti emissioni convogliate provenienti dalla fase di trattamento meccanico dei rifiuti).	Si concorda
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010				
BAT 1	Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'elaborare e attuare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:(omissis)....	L'attuale gestione avviene in conformità a quasi tutte le caratteristiche previste	PARZIALMENTE APPLICATA (non si è ancora proceduto all'aggiornamento dello stesso SGA includendo tutte le caratteristiche previste dalla BAT).	Si concorda
BAT 3	La BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo relativi alle emissioni in atmosfera e in acqua, tra cui quelli indicati di seguito.....(omissis)....	Nello stabilimento non sono presenti scarichi in acque superficiali (lo scarico delle acque reflue derivanti dal ciclo produttivo confluisce in pubblica fognatura)	NON PERTINENTE	Non si concorda (vedi nota a fondo tabella)

BAT6	La BAT consiste nel monitorare le emissioni in acqua derivanti da FGC e/o dal trattamento da ceneri pesanti almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità alle norme EN. Se non sono disponibili le norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.	Nello stabilimento non sono presenti emissioni convogliate derivanti dal trattamento di ceneri pesanti, né scarichi in acque superficiali provenienti dal ciclo produttivo	NON PERTINENTE (lo scarico di acque reflue industriali presente nello stabilimento confluisce in pubblica fognatura).	Non si concorda (vedi nota a fondo tabella)
BAT 10	Al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive dell'impianto di trattamento delle ceneri pesanti, la BAT consiste nell'includere elementi di gestione della qualità del prodotto in uscita nel sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1).	Tutti i prodotti della BSB Ambiente srl soddisfano la condizione di End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto). A tale proposito si rimanda a quanto già riportato nella relazione tecnica e nel Protocollo di Gestione impianto (rev.01 Giugno 2022).	APPLICATA	Si concorda
BAT12	Al fine di ridurre i rischi ambientali associati al ricevimento, alla movimentazione e allo stoccaggio dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare entrambe le tecniche indicate di seguito(omissis)....	Applicazione di entrambe le tecniche previste dalla BAT	APPLICATA	Si concorda
BAT 23	Al fine di prevenire o ridurre le emissioni in atmosfera di polveri derivanti dal trattamento di scorie e ceneri pesanti, la BAT consiste nell'includere nel sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1) i seguenti elementi di gestione delle emissioni diffuse delle polveri:(omissis)....	La Ditta ha individuato le fonti di emissioni diffuse delle polveri e definito e attuato tecniche adeguate per evitare o ridurre le emissioni diffuse. L'attuale gestione avviene in conformità a quasi tutte le caratteristiche previste.	PARZIALMENTE APPLICATA (non si è ancora proceduto all'aggiornamento dello stesso SGA includendo tutte le caratteristiche previste dalla BAT).	Si concorda (si può considerare totalmente applicata una volta eseguito il Piano di Adeguamento previsto al Capitolo D 1.1)

<p>BAT 24</p>	<p>Al fine di prevenire o ridurre le emissioni diffuse nell'atmosfera di polveri derivanti dal trattamento di scorie e ceneri pesanti, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito. (omissis)....</p>	<p>Utilizzo delle tecniche indicate ai punti a),c),d),e)</p>	<p>APPLICATA (la tecnica f) non pertinente)</p>	<p>Si concorda</p>
<p>BAT 26</p>	<p>Al fine di ridurre le emissioni convogliate in atmosfera di polveri derivanti dal trattamento al chiuso di scorie e ceneri pesanti con estrazione di aria (cfr. BAT 24 f), la BAT consiste nel trattare l'aria estratta con un filtro a manica (cfr. sezione 2.2)</p>	<p>Non sono presenti nello stabilimento emissioni di questo tipo</p>	<p>NON APPLICABILE</p>	<p>Si concorda</p>
<p>BAT 32</p>	<p>Al fine di prevenire la contaminazione di acqua non contaminata, ridurre le emissioni nell'acqua e aumentare l'efficienza delle risorse, la BAT consiste nel separare i flussi delle acque reflue e trattarle separatamente in funzione delle loro caratteristiche.</p>	<p>Nello stabilimento sono presenti la rete delle acque reflue meteoriche, la rete delle acque reflue industriali e di dilavamento e la rete delle acque reflue domestiche. Le acque meteoriche, le acque reflue industriali e di dilavamento sono depurate in un impianto chimico- fisico e successivamente sono prevalentemente riutilizzate. Le acque reflue domestiche sono trattate in una fossa imhoff per poi essere scaricate in pubblica fognatura.</p>	<p>APPLICATA</p>	<p>Si concorda</p>
<p>BAT 34</p>	<p>Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua provenienti dalla FCG e/o dallo stoccaggio e dal trattamento di scorie e ceneri pesanti, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione</p>	<p>Nello stabilimento non sono presenti scarichi in acque superficiali provenienti dal ciclo produttivo.</p>	<p>NON PERTINENTE (lo scarico di acque reflue industriali presente nello stabilimento confluisce in pubblica fognatura)</p>	<p>Non si concorda (vedi nota a fondo tabella)</p>

	<p>adeguata delle tecniche riportate di seguito e nell'utilizzare le tecniche secondarie quanto più vicino possibile alla fonte al fine di evitare la diluizione (omissis)....</p>			
BAT 35	<p>Al fine di aumentare l'efficienza delle risorse, la BAT consiste nel movimentare e trattare le ceneri pesanti e i residui della FGC (Depurazione degli effluenti gassosi) separatamente.</p>	<p>Nello stabilimento non sono presenti emissioni convogliate, derivanti dal trattamento delle ceneri convogliate in atmosfera.</p>	<p>NON PERTINENTE</p>	<p>Si concorda</p>
BAT 36	<p>Al fine aumentare l'efficienza delle risorse per il trattamento delle scorie e delle ceneri pesanti, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione delle tecniche riportate di seguito, sulla base di una valutazione del rischio che dipende dalle caratteristiche di pericolosità delle scorie e delle ceneri pesanti. (omissis)....</p>	<p>Utilizzo della tecnica indicata al punto a), b), c), d), f)</p>	<p>APPLICATA (le altre tecniche non pertinenti)</p>	<p>Si concorda</p>
BAT 37	<p>37. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito (omissis)....</p>	<p>Utilizzo delle tecniche indicate ai punti a),b),c), d),e).</p>	<p>APPLICATA</p>	<p>Si concorda</p>

Nota in riferimento alle BAT 6-7-20 della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 Agosto 2018 e BAT 3-6-34 Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 Novembre 2019.

Si ritiene che lo scarico derivante dall'installazione sia da definirsi come uno scarico indiretto verso un depuratore dotato di scolmatore di piena, quindi debba essere considerato come scarico diretto in acque superficiali. Per quanto sopra esposto le BAT devono ritenersi applicabili.

La Ditta, pur ritenendo che lo scarico in fognatura non coincida con le emissioni dirette o indirette in un corpo idrico ricevente, ha fornito una "Relazione integrativa scarico in pubblica fognatura S1 e Bat-C" in cui propone un inventario degli inquinanti pertinenti per la tipologia di trattamento.

Alla luce di quanto sopra esposto l'azienda si è impegnata nel potenziamento dell'impianto di depurazione dello scarico S1, con l'inserimento di nuovi elementi quali un flottatore, batteria di filtri a carboni attivi, batteria di filtri a sabbia e gruppo dosaggio CO₂ per la correzione del pH. A tal proposito ha già provveduto a far revisionare il flottatore, ad ordinare le batterie di filtri e la batteria per CO₂. Ha presentato una relazione di fattibilità, sia dal punto di vista tecnico che economico, di un impianto di filtrazione ad osmosi inversa per poter garantire il rispetto del limite del parametro Pb, la cui concentrazione rilevata negli ultimi due anni risulta tendente al limite superiore definito dalla BAT. Ha altresì proposto che sia autorizzato per lo scarico S1 un limite di 0,15 mg/l, inferiore al limite previsto per gli scarichi industriali in acque superficiali dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/06 fissato in 0,2 mg/l e chiede un tempo di adeguamento di 24 mesi dal ricevimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, pari al tempo di realizzazione delle opere di potenziamento di cui sopra. La Ditta ritiene che il rispetto del limite di 0,15 mg/l per il parametro Pb dello scarico S1 in pubblica fognatura e il potenziamento del relativo impianto di depurazione esistente, con l'inserimento dei suddetti elementi, possa garantire una sensibile riduzione dell'inquinamento ambientale, come richiesto dalle BAT e dal D.Lgs n. 152/06 agli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

Si ritiene che la proposta del Gestore sia accoglibile.

Il confronto con le BAT Conclusion emerge che le stesse risultano generalmente soddisfatte, salvo le seguenti che risultano parzialmente applicate:

- BAT 1, BAT 3, BAT 11, BAT 12, BAT 17, BAT 21, BAT 23 (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 Agosto 2018)
- BAT 1, BAT 23 (Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 Novembre 2019).

Il Gestore si avvale della facoltà prevista dal comma 6 dell'art. 29 octies di adeguare l'impianto entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione delle suddette Decisioni, relativamente alle BAT Conclusion risultate applicate parzialmente.

D. SEZIONE DI ADEGUAMENTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

D.1 Piano di adeguamento dell'installazione e cronologia - condizioni, limiti e prescrizioni da rispettare fino alla data di comunicazione di fine lavori di adeguamento

D 1.1 Piano di adeguamento dell'installazione e cronologia

Visto l'attuale assetto impiantistico, la valutazione integrata ambientale ha verificato la sostanziale adeguatezza dell'impianto, tuttavia in considerazione di quanto esposto nel capitolo C.3 il Gestore è tenuto a dare attuazione al seguente piano di adeguamento, nei tempi indicati:

- Implementazione e/o aggiornamento dello SGA includendo tutte le caratteristiche previste dalle BAT risultate parzialmente applicate entro i termini previsti dal comma 6 dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- Realizzazione delle opere di potenziamento dell'impianto di depurazione aziendale entro un tempo di adeguamento di 24 mesi dal ricevimento dell'atto di riesame.

Il Gestore può dare seguito alle modifiche non sostanziali richieste contestualmente al rinnovo.

D 1.2 Verifica della messa in esercizio degli impianti

L'iter previsto per l'attivazione degli impianti è il seguente:

1. **Avviso di messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto): il Gestore, almeno 15 giorni prima della data di messa in esercizio dell'installazione, ne dà comunicazione ad Arpae.
2. **Avvio e messa a regime**: terminata la fase di messa a punto e collaudo che deve avere una durata non superiore a 60 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti.
3. **Autocontrollo delle emissioni**: a partire dalla data di messa a regime, in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, il Gestore svolge tre controlli delle emissioni dei nuovi impianti. Tali controlli devono essere effettuati, utilizzando le metodiche indicate, uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'azienda e comunicato.

Entro le date fissate, il Gestore comunica all'autorità competente i dati relativi alla **verifica dell'autocontrollo delle emissioni**. L'Autorità competente, avvalendosi dell'Organo di controllo, accerterà la regolarità dei controlli effettuati e dei dispositivi di prevenzione e contenimento dell'inquinamento installati, nonché il rispetto dei valori limite di emissione previsti dall'autorizzazione integrata ambientale e dalla normativa vigente.

D.2 Condizioni generali per l'esercizio dell'installazione, limiti e prescrizioni

D.2.1 Finalità

Il Gestore è tenuto a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente autorizzazione oltre a quanto stabilito direttamente dalla normativa statale o regionale in materia ambientale.

E' fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'installazione senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies D.Lgs. 152/06 parte II e s.m.i.).

D.2.2 Condizioni relative alla gestione dell'installazione

L'esercizio dell'attività deve avvenire con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente ed il personale addetto.

Nelle eventuali modifiche dell'impianto il Gestore dovrà preferire scelte impiantistiche che permettano:

- di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
- di ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
- di ottimizzare i recuperi comunque intesi;
- di diminuire le emissioni in atmosfera.

D.2.3 Gestione delle modifiche

Le modifiche apportate all'installazione, così come definite dalla normativa vigente, dovranno essere preventivamente comunicate all'Autorità Competente con le modalità previste dalla normativa vigente.

Le fasi di progressione impiantistica previste per l'adeguamento/miglioramento dall'assetto attuale a quello futuro, dovranno essere comunicate all'Autorità competente e all'autorità di controllo almeno 15 gg prima dell'eventuale messa in esercizio.

D.2.4 Comunicazione e requisiti di notifica e informazione

Al fine dell'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata, la contabilizzazione delle emissioni, l'utilizzo delle risorse, l'esercizio dell'installazione sia in condizione operative normali sia anomale, il Gestore dell'impianto ha proposto e concordato con l'Autorità Competente i parametri che caratterizzano l'esercizio dell'impianto, il modo di acquisizione, di comunicazione, la tempistica di raccolta e di divulgazione dei parametri.

Il Gestore dell'installazione deve utilizzare il sistema di Reporting predisposto da Arpae. Il Gestore ha comunicato ad Arpae uno o più indirizzi e-mail con i quali condividere il format per il reporting ambientale, lo stesso/gli stessi indirizzi è stato utilizzato/i per inviare le credenziali di accesso al sistema con condivisione. Al momento della condivisione della cartella, all'e-mail comunicata/e arriverà una notifica di conferma con ulteriori istruzioni per l'accesso tramite sistemi automatici basati sulla piattaforma Google Drive. Da quel momento sarà possibile accedere alla cartella e conseguentemente al report per la relativa compilazione. Arpae fornirà una breve guida alla compilazione del report.

Per le comunicazioni di incidenti, manutenzioni e/o anomalie, il Gestore dovrà utilizzare l'apposito sistema di comunicazione (DatiMon) per il quale Arpae ha fornito al Gestore le istruzioni per accedere al sistema, con breve guida all'utilizzo e anche in questo caso credenziali per l'accesso.

Al fine della valutazione della conformità sul rispetto dei limiti emissivi prescritti per il normale esercizio e di quanto previsto in base alle misure relative alle condizioni diverse, in particolare le fasi di avvio e di arresto, le emissioni fugitive e diffuse degli impianti, il Gestore attua gli autocontrolli, le registrazioni e le azioni richieste nella presente Autorizzazione.

L'aggiornamento del Reporting Regionale avrà frequenza annuale, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello considerato.

Nel rispetto della Normativa vigente, ivi incluse le indicazioni regionali (cfr. Determina n. 1063 del 02/02/11 del Dirigente dell'Area Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna) fino a diversa indicazione da parte di Arpae SAC, si prescrive il caricamento dei dati di monitoraggio sul portale Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna entro il 30 aprile di ogni anno, estrapolando inoltre il file pdf delle comunicazioni di incidenti, manutenzioni e/o anomalie dal portale DatiMon. Tale file, tal quale, sarà reso pubblico. A tal proposito si ricorda che sussiste la possibilità per il Gestore di caricare due file, di cui uno visibile solo agli Enti aventi accesso riservato al sito ed un altro con dati da rendere pubblici; nel caso in cui ci si avvallesse di quest'ultima possibilità, occorrerà caricare anche una breve relazione a giustificazione e supporto della richiesta di secretazione di taluni dati, ricordando che non è possibile escludere dalla pubblicazione dati strettamente ambientali (cfr. DLgs. 195/2005 s.m.i.).

A completamento del Reporting annuale da caricare annualmente sul portale IPPC, devono essere riassunti in una specifica relazione (da inserire quale allegato nel medesimo report annuale sul portale IPPC) gli

elementi di seguito riportati, ove applicabili e per le categorie IPPC per cui non è ancora stato previsto un report specifico o dove non già previsto nel sistema di Reporting predisposto da Arpae:

- esiti degli autocontrolli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'A.I.A.
- indicazioni materie prime in entrata e lavorate
- bilancio di energia e bilanci idrici
- ore di funzionamento impianti
- flussi di massa stimati agli scarichi idrici e alle emissioni in atmosfera, esplicitando i parametri utilizzati per i calcoli
- tipologia e quantità di rifiuti prodotti e/o smaltiti e loro destinazione (recupero/smaltimento, Italia o estero)
- altri controlli e monitoraggi
- sintesi degli eventi incidentali (scaricabili dal Portale DatiMon)
- riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente
- un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'attività nel tempo, valutando ed aggiornando, se del caso, il proprio posizionamento rispetto alle Migliori Tecnologie Disponibili.

Inoltre, per quanto concerne la matrice rifiuti, fino a diversa comunicazione da parte dell'Autorità Competente, come riportato nella nota Pg.Pr.2016.5562 del 18/04/16, tutti i report di monitoraggio annuali dovranno contenere lo stesso dettaglio di contenuti già indicati nello schema riportato nella nota citata, allineati alle informazioni di cui al Registro europeo delle emissioni "E-PRTR" (Reg. CE n. 166/2006, DPR n. 157/20011, D.Lgs. 46/2014).

Nel caso di :

- violazione delle condizioni dell'autorizzazione (es. superamento dei limiti ecc.)
- incidenti o eventi imprevisi che incidono in modo significativo sull'ambiente,

il Gestore deve informare immediatamente l'autorità competente e l'Ente responsabile degli accertamenti, tramite il portale DatiMon, e adottare immediatamente le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità, per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisi.

Si specifica che relativamente alle emissioni in atmosfera l'Autorità Competente (Arpae) in caso di incidenti e/o guasti deve essere informata entro 8 ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e in caso di autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione deve essere informata entro 24 ore dall'accertamento.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'incidente o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i., nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Nei casi di cui sopra entro 10 gg dall'evento il Gestore dovrà inoltre inviare una relazione tecnica in cui siano descritti:

- le possibili cause che hanno portato alla violazioni delle condizioni dell'autorizzazione e/o incidente e gli eventuali provvedimenti di verifica manutenzione e controllo messi in atto;
- le azioni correttive messe in atto per evitare il ripetersi dell'accaduto;

- i dati registrati dal sistema di monitoraggio in continuo, se presente, compreso un periodo di 24 ore ante e post evento.

La mancata comunicazione è soggetta alle sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesima comma 2 della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 smi.

D 2.5 Emissioni in atmosfera

Deve essere garantita la continuità di funzionamento degli impianti di captazione e abbattimento attraverso periodiche manutenzioni delle quali tenere registrazione.

Il valore limite di emissione rappresenta il valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna oppure un unico campionamento della durata di 90 minuti, pari alla somma di 3 campionamenti di almeno 30 minuti ciascuno possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate in atmosfera.

Deve essere assicurato il rispetto dei limiti in portata e concentrazione di cui alla tabella seguente. La verifica deve avvenire a cura della direzione dello stabilimento con le periodicità ivi indicate.

Punto di Emissione	Provenienza	Portata massima [Nm ³ /h]	Durata [h/g]	Durata [g/anno]	Inquinante	[C] (mg/Nm ³)	Impianto di Abbattimento	Periodicità Monitoraggio
E01	Silos stoccaggio cemento, calce o rifiuto codice EER 10 01 03	1.100	1	25	Materiale particellare	10	F.T.	annuale *
<p>I limiti di emissione si riferiscono ad effluenti secchi normalizzati a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa. Il valore limite di emissione rappresenta il valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna oppure un unico campionamento della durata di 90 minuti</p>								
<p>*Qualora il silos sia dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del sistema filtrante stesso e il filtro sia sottoposto a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza, con periodicità almeno annuale, il limite di emissione si considera automaticamente rispettato. In occasione del monitoraggio analitico, dovrà essere indicato nel certificato il materiale presente all'interno del silos.</p>								

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAO) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Prescrizioni relative alle emissioni diffuse

Al fine del contenimento della polverosità diffusa dovrà essere previsto quanto segue:

1. il trasporto di rifiuti in ingresso e delle materie prime seconde in uscita verso gli utilizzatori finali

- dovrà essere effettuato impiegando mezzi chiusi o telonati;
2. utilizzo di sistemi di umidificazione fissi per mantenere i cumuli dei rifiuti, dei materiali di risulta e delle materie prime quali sabbia ecc. costantemente umidi al fine di limitare polverosità nelle fasi di messa in riserva, stoccaggio e relativa movimentazione;
 3. dotazione di impianto a spruzzo d'acqua tramite ugelli per l'abbattimento delle polveri prodotte durante la fase di carico nelle tramogge. Gli spruzzatori dovranno entrare automaticamente in funzione all'avvicinarsi della pala gommata e comunque prima dello scarico dei materiali in tramoggia;
 4. limitazione delle altezze di caduta durante le fasi movimentazione dei materiali;
 5. limitazione della velocità dei mezzi d'opera nelle aree interne di cantiere (max 10 km/h) per evitare fenomeni di sollevamento e risospensione delle polveri;
 6. mantenimento di un adeguato grado di umidità durante la movimentazione su nastro trasportatore in gomma, all'interno della tramoggia, al fine di escludere la possibilità di formazione di polvere;
 7. regolare pulizia con mezzi meccanici ed umidificazione dei piazzali esterni; in particolare utilizzando un anemometro in dotazione se la velocità del vento supera i 20 km/h, dovranno essere attivate le operazioni di nebulizzazione dei cumuli esterni;

D 2.6 Emissioni in acqua e prelievo idrico

Lo stato delle reti di acque di lavorazione, acque meteoriche, di acque di seconda pioggia e di acque nere e dei loro sistemi di trattamento dovrà essere sottoposto a sorveglianza periodica in modo da individuare disfunzioni, perdite, lesioni od ostruzioni che possano dare adito a scarichi incontrollati.

Qualora il Gestore accerti malfunzionamenti, avarie o interruzioni informa tempestivamente Arpae competente e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità. Qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla funzionalità del depuratore finale di pubblica fognatura o al corpo recettore l'azienda sospende l'esercizio dell'attività o l'impianto dai quali si originano gli scarichi fino a che la conformità non è ripristinata.

Evidenza documentale della gestione delle non conformità deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo.

I contatori dovranno essere mantenuti in piena efficienza. In caso di guasto ne dovrà essere data tempestiva comunicazione ad Arpae. Per il tempo occorrente al ripristino dei contatori, dei dati richiesti se ne dovrà fornire una stima, illustrandone le modalità di calcolo.

Il prelievo di acqua da acquedotto deve avvenire secondo quanto regolato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato e quello di acqua da pozzo dovrà rispettare quanto indicato nella concessione in essere.

Il Gestore deve verificare l'assoluta impossibilità di interconnessione tra la rete acquedottistica e la rete di distribuzione dell'acqua emunta dal pozzo aziendale.

Il Gestore dovrà attivare tutte le possibili soluzioni per aumentarne il recupero che verrà verificato annualmente tramite il monitoraggio dei prelievi da pozzi ed acquedotto.

I pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere tali da consentire il prelievo delle acque per caduta, opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo.

Deve essere garantita con continuità la regolarità di funzionamento delle reti di raccolta (fognature) acque bianche, acque nere e acque di lavorazione attraverso periodici programmi di verifica e manutenzione.

Per gli autocontrolli periodici deve essere raccolto un campione medio composito nell'arco di tre ore o della durata dello scarico, se di tempo inferiore alle tre ore. Contestualmente al revamping del sistema di depurazione delle acque reflue industriali, la Ditta appronterà il nuovo pozzetto di scarico in uscita dall'installazione denominato S1. Per tale aspetto la Ditta, come comunicato con PG/2022/50754 del 28/04/2022, provvederà a presentare domanda di modifica di A.I.A. Nelle more del piano di adeguamento previsto, il prelievo per verificare il rispetto dei limiti imposti, dovrà avvenire tramite il pozzetto di prelievo denominato SP1.

E' consentito lo scarico come sotto descritto:

Situazione attuale						
Punto di scarico	Tipologia impianto di depurazione	Recettore	Portata m ³ /anno	Inquinanti	[C] (mg/l)	Periodicità Monitoraggio
S1	Acque reflue industriali (processo, meteoriche di dilavamento)	Pubblica fognatura	25.300	pH Temperatura [°C] Conducibilità [µS/cm]	eeguire misura	Semestrale*
				BOD ₅	250	
				COD (in alternativa TOC)	180 60	
				Solidi sospesi	60	
				Cloruri	1.200	
				Solfati	1.000	
				Fosforo totale	10	
				Azoto ammoniacale (come NH ₄)	30	
				Azoto nitroso	0,6	
				Azoto nitrico	30	
				Cadmio	0,02	
				Cromo totale	4	
				Ferro	4	
				Manganese	4	
Mercurio	0,005					
Nichel	4					

				Piombo	0,3***	Semestrale**
				Piombo	0,15	
				Rame	0,4	
				Zinco	1	
				Idrocarburi totali	10	
				Tensioattivi totali	4	
				Grassi e oli animali e vegetali	40	
				Solventi clorurati	2	
				PFOA e PFAS	*	

* In considerazione della sostanziale stabilità nel tempo dei valori delle emissioni nell'acqua si ritiene che il monitoraggio possa avere una frequenza semestrale.

** Con riferimento all'allineamento alle BAT Conclusions (BATC) in materia di scarichi idrici rileva che, da quanto relazionato dalla Ditta, emerge la presenza di uno scarico indiretto in pubblica fognatura per cui non sono previsti BAT AEL da rispettare, salvo diverse valutazioni/prescrizioni da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato. Preso atto che la Ditta ha dichiarato che gli inquinanti PFOA e PFAS non sono pertinenti con l'attività svolta, ritiene tuttavia di inserire nell'AIA un monitoraggio triennale per la ricerca di tali inquinanti a scopo conoscitivo nello scarico per verificare, trascorsi i tre anni, la loro effettiva non pertinenza con l'attività. Precisa a tal riguardo che, non essendo previsti limiti dalla normativa ambientale italiana per tali sostanze, nell'A.I.A. viene indicato un "valore di guardia" da considerare quale riferimento per le analisi che si andranno a svolgere, pari a 500 nanogrammi/litro indicato nel parere dell'ISS prot. n. 11/08/2015-24565. Tale monitoraggio, in ottemperanza a quanto previsto dalle BATC, dovrà avere cadenza semestrale.

*** valore da rispettarsi per i primi due anni successivi all'emissione dell'atto di riesame.

Sostanza/Parametro	Norma/e	Metodiche di qualità scientifica equivalente
Domanda chimica di ossigeno (COD)	Nessuna norma EN disponibile	- ISO 15705:2002 - APAT CNR IRSA 5070 Man 29/2003
Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Rame (Cu), Nickel (Ni), Piombo (Pb), Zinco (Zn), Manganese (Mn)	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)	- ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 17294-2:2016 - APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + EN ISO 17294-2:2016
PFOA	Nessuna norma EN disponibile	- ISO 25101:2009
PFOS		- ISO 2009:25101
Carbonio organico totale (TOC)	UNI EN 1484	- UNI EN 1484:1999 - TEST IN CUVETTA conforme a ISO 23563 (draft).

		- TEST IN CUVETTA conforme a UNI EN 1484:1999.
Solidi sospesi totali (TSS)	EN 872	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

Per la verifica di tutti gli altri valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi EN /ISO
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae. Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella.

E' sempre consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e di acque meteoriche da pluviali e piazzali, nel rispetto del regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato. Il prelievo di acqua da acquedotto deve avvenire secondo quanto regolato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Nella tabella sottostante sono riportati i flussi emissivi annui autorizzati:

Flussi Emissivi Autorizzati	
Parametro	Kg/anno
COD	4.554
Solidi sospesi	1.518
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	759
Idrocarburi totali	253

D 2.7 Emissioni nel suolo

Il Gestore nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare quotidianamente lo stato di conservazione e di efficienza di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime, rifiuti, vasche per acque destinate al recupero, ecc.) onde evitare sversamenti, perdite, fessurazioni. Dovrà essere verificato periodicamente lo stato di tutti i serbatoi di stoccaggio e le vasche di raccolta reflui presenti nel sito, mantenendo sempre vuoti i relativi bacini di contenimento.

Il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli relativi alle emissioni nel suolo con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio.

Le caratteristiche dei piezometri presenti sono di seguito riportate:

Denominazione	PZ1 (sud-monte)	PZ2 (nord-valle)
Data di installazione	2010	2010
Quota da p.c. [m]	24,8	23,4

Filtro [m]	15,35-20,25	15,10-20,10
Coordinate UMT N	4962151	4962250
Coordinate UMT E	594342	594368

Ogni piezometro dovrà essere corredato di una scheda monografica comprendente l'ubicazione (comune, località, georeferenziazione, CTR di riferimento), inquadramento (geografico, geologico, idrogeologico, piezometrico e idrochimico), dati caratteristici (data esecuzione, profondità, quota piano campagna, lunghezza del filtro, quota superiore e inferiore del filtro), stratigrafia del terreno, corografia e schema di completamento del piezometro.

Sui campioni di acqua prelevati dai piezometri dovrà essere eseguita, con cadenza semestrale, la determinazione dei seguenti parametri:

PARAMETRI DA RICERCARE	PZ1 sud-monte	PZ2 nord-valle
livello piezometrico pH Conducibilità Alcalinità (come CaCO ₃) Azoto ammoniacale (come NH ₄) Azoto nitroso (come N) Azoto nitrico (come N) Calcio (come Ca) Magnesio (come Mg) Potassio (come K) Sodio (come Na) Fosfati (come P ₂ O ₅) Solfati (come SO ₄) Cloruri (come Cl) Fluoruri (come F) Cadmio (come Cd) Cromo totale (come Cr) Cromo esavalente (come Cr VI) Ferro (come Fe) Manganese (come Mn) Nichel (come Ni) Piombo (come Pb) Rame (come Cu) Zinco (come Zn) Idrocarburi totali	Monitoraggio semestrale	Monitoraggio semestrale

In ottemperanza al comma 6-bis, art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06 smi ("Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'Autorizzazione Integrata Ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali monitoraggi"), **si prescrive che il Gestore dell'impianto presenti ad Arpae una proposta di aggiornamento/modifica del Piano di Monitoraggio**, al fine di procedere al recepimento di quanto previsto dal sopracitato articolo entro i termini sopra indicati; resta salva la possibilità da parte di Arpae di introdurre nei futuri aggiornamenti dell'A.I.A. ulteriori o diversi monitoraggi, **sulla base delle**

indicazioni normative anche regionali in corso di definizione; la proposta del gestore dovrà pervenire entro tempi congrui, secondo le indicazioni che saranno dettate dall'Autorità competente, appena saranno rese disponibili apposite linee guida regionali.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO DM n. 95 del 15 aprile 2019

Prescrizioni

Il Gestore deve aggiornare e trasmettere all'Autorità Competente una nuova pre-relazione di riferimento ogni qualvolta vengano utilizzate/prodotte nuove sostanze pericolose che possano modificare quanto già comunicato.

D 2.8 Emissioni sonore

Al fine di continuare a garantire il rispetto dei limiti dettati dalla normativa vigente in acustica ambientale, dovranno essere attuati e documentati i monitoraggi finalizzati alle seguenti verifiche:

- garantire il rispetto dei limiti assoluti per la classe acustica di appartenenza (Classe V[^]);
- garantire il rispetto del valore limite differenziale presso gli ambienti abitativi limitrofi;

La Ditta deve rispettare i limiti di immissione previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Noceto.

Nel caso in cui, nel corso di validità della presente autorizzazione, venisse modificata la zonizzazione acustica comunale, si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti. L'adeguamento ai nuovi limiti dovrà avvenire ai sensi della Legge n°447/1995 smi.

Per impianti industriali, oggetto della procedura IPPC, le postazioni di misurazione siano ubicate in prossimità del confine di proprietà dell'impianto al fine di determinare e mantenere monitorato nel tempo il contributo del rumore emesso dall'impianto.

Per i citati monitoraggi dovranno essere individuati almeno 3 punti di misura:

Punto di misura	Descrizione	Coordinate geografiche
Postazione R	ST1 lungo il lato nord	32 T X: 594355 m E; 32 T Y: 4962272 m N;
Postazione R1	ST2 lato est	32 T X: 594458 m E; 32 T Y: 4962227 m N;
Postazione R2	ST3 lato sud	32 T X: 594352 m E; 32 T Y: 4962054 m N.

I monitoraggi dovranno essere eseguiti con campionamento in continuo nel periodo diurno dalle ore 06.00 alle ore 22:00, con le seguenti modalità:

- con periodicità triennale
- in caso di manutenzione agli impianti più rumorosi, successivamente al ripristino della loro funzionalità.

Presso i punti citati dovrà essere verificato il livello di rumore residuo (LR), diurno e notturno e con la periodicità stabilita dovranno essere effettuate le misure del livello di rumore ambientale (LA) da cui estrapolare:

- ora di esercizio più gravosa, in base alla quale verificare il rispetto del criterio differenziale;
- valore limite assoluto di immissione diurno.

Il Gestore deve intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi, provochino un evidente inquinamento acustico.

Il Gestore deve provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'impianto che influiscono negativamente sulle emissioni sonore dello stabilimento.

D 2.9 Gestione dei rifiuti

Devono essere documentate le fasi di:

- classificazione
- deposito temporaneo
- trasporto
- recupero e/o smaltimento

nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle vigenti normative di settore.

Quanto sopra deve essere contenuto in apposita procedura documentata che deve uniformarsi alle vigenti disposizioni di legge.

I contenitori utilizzati per il deposito temporaneo dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati degli opportuni sistemi di contenimento (cordolature, pedane grigliate, bacino di contenimento ecc.) atti a prevenire la dispersione dei reflui.

Il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il recupero e separato per tipologia.

I rifiuti prodotti dovranno essere identificati con apposita cartellonistica.

Le aree di deposito temporaneo e di messa in riserva dovranno essere quelle indicate nella planimetria generale vigente ("Planimetria generale TAV. 01 del 20/05/2022") presentata.

Durante le operazioni di rimozione e movimentazione dei rifiuti devono essere evitati sversamenti e/o spargimenti.

I contenitori fissi e mobili, comprese le vasche, utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità dei rifiuti che devono contenere.

Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non compromettere il recupero.

E' vietato lo stoccaggio di sostanze e/o rifiuti idro inquinanti/sporcanti nelle aree sprovviste di pavimentazione impermeabile.

La gestione dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Potenzialità massima annua di rifiuto trattabile	80.000 t/anno
Capacità massima istantanea di stoccaggio (messa in riserva R13)	9.000 t
Capacità massima giornaliera di recupero trattamento (R5)	532 t/d

Le tipologie di rifiuti ammessi al trattamento sono esclusivamente quelli di cui ai codici EER di seguito riportati:

Codice EER	Descrizione	Stato fisico*	Operazione di recupero
01 04 12	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411	2-3	R13-R5
03 03 09	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	2-3	R13-R5-R12
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	2-3	R13-R5-R12
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	2-3	R13-R5
10 01 01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	1-2	R13-R5
10 01 02	Ceneri leggere di carbone	1-2	R13-R5
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	1-2	R13-R5
10 01 15	Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 100114	1-2	R13-R5
10 01 17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento diverse da quelle di cui alla voce 100116	1-2	R13-R5
10 01 21	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	2-3	R13-R5
10 02 01	Rifiuti del trattamento delle scorie	1-2	R13-R5
10 02 02	Scorie non trattate	2	R13-R5
10 02 10	Scaglie di laminazione	2	R13-R5
10 02 14	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213	1-2	R13-R5
10 09 03	Scorie di fusione	1-2	R13-R5
10 09 08	Forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	2	R13-R5
10 09 12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911	2	R13-R5
10 10 08	Forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	2	R13-R5
19 01 12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111	1-2	R13-R5
19 01 14	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113	1-2	R13-R5
19 01 19	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato	1-2	R13-R5
17 05 04	Terra e rocce, diversa da quelle di cui alla voce 170503	2-3	R13-R5
*1 = Solido polverulento 2 = Solido non polverulento 3 = Fangoso palabile			

Per l'esercizio dell'impianto il Gestore dovrà rispettare, in particolare, le seguenti ulteriori prescrizioni al trattamento di rifiuti:

1. tutti i rifiuti in ingresso dovranno essere messi in riserva in modo conforme alla normativa vigente;
2. l'attività di messa in riserva (R13) è esclusivamente funzionale alle attività di recupero R5 e R12 svolte all'interno dell'installazione;
3. le fasi di scarico dei rifiuti in ingresso dovranno essere sempre presidiate dal personale autorizzato adeguatamente formato ed aggiornato. Di tale formazione ed aggiornamento dovrà essere mantenuta adeguata documentazione a disposizione degli Organi di controllo;
4. nel caso di non accettazione di carichi di rifiuto, ne dovrà essere data comunicazione ad Arpae;

5. la verifica dell'idoneità del materiale in ingresso dovrà essere eseguita secondo le tempistiche e le modalità prescritte nella specifica procedura "Protocollo di gestione impianto", nella versione di rev. 01 di giugno 2022, acquisita agli atti; la Ditta dovrà tenere in visione a disposizione degli Organi di controllo il succitato protocollo approvato e in caso di necessità di variazione al protocollo medesimo la Ditta dovrà presentare richiesta all'autorità competente la quale dovrà validare tali modifiche con il coinvolgimento degli Organi di controllo preposti;
6. i rifiuti in attesa di analisi di caratterizzazione dovranno essere stoccati nell'area preposta (Area L), individuata in Planimetria generale (TAV 01 del 20/05/2022) ed indicata nel "Protocollo di gestione impianto" nella versione rev. 01 di giugno 2022, agli atti;
7. l'attività di messa in riserva (R13) è esclusivamente funzionale alle attività di recupero R5 e R12 svolte all'interno dell'installazione;
8. l'accettazione dei rifiuti metallici, ed in particolare di quelli di cui ai codici EER 10 02 10 e 10 02 14 dovrà essere preceduta dalla verifica all'ingresso dell'impianto, mediante l'utilizzo di un rilevatore anche mobile, dell'assenza di radioattività ai sensi del D.Lgs. del 31/07/2020 n. 101; di tali misure la Ditta dovrà conservare evidenza documentale da tenere a disposizione degli Organi di controllo; dovrà essere tenuta sempre aggiornata la Procedura aziendale per i controlli radiometrici;
9. l'utilizzo per lo stoccaggio del rifiuto codice EER 10 01 03 del silos destinato al contenimento alternativo di calce, cemento o rifiuto dovrà essere comunicato all'Ente di controllo mediante il Portale "DatiMon";
10. la messa in riserva (R13) dei rifiuti di cui ai EER 03 03 09, 03 03 10, 06 05 03, 10 01 21 dovrà avvenire nel rispetto di un quantitativo massimo istantaneo pari a 600 t;
11. il settore di messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte, separate da setti, per ciascuna tipologia di rifiuto e con opportuna cartellonistica;
12. l'azienda può produrre un "prodotto intermedio", da gestire con qualifica di rifiuto, costituito per il 95% da fanghi dell'industria cartaria (EER 03 03 09 e EER 03 03 10) e per il 5% da calce (o cemento), attraverso attività di "recupero intermedio" R12. Tale rifiuto dovrà essere identificato con attribuzione del codice EER 19 12 09 e destinato preferibilmente a recupero nell'industria del laterizio, secondariamente a smaltimento;
13. la Ditta dovrà eseguire almeno un controllo annuale sul prodotto finito "*Ecocal Stabilizzato per sottofondi stradali*", in esito alla linea 1, (mediante test di cessione) e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero;
14. tutti i prodotti finiti che hanno cessato la qualifica di rifiuto ("End of waste" autorizzati, come descritti al capitolo C.1.2), nel momento della loro immissione sul mercato, dovranno sottostare alle norme di prodotto relative ai rispettivi scopi specifici, fra cui il Regolamento comunitario REACH (obbligo di notifica se pertinente). Inoltre, per ciascuno dei prodotti finiti "End of Waste" dichiarato conforme dovrà essere redatta, mantenuta costantemente aggiornata e messa a disposizione degli Organi di controllo preposti, la relativa Scheda di Sicurezza;
15. ciascun lotto di prodotto finito "End of Waste", come definito nella procedura "Protocollo di gestione impianto", nella versione rev. 01 di giugno 2022, dovrà essere accompagnato da apposita Dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 184-ter comma 3, lett. e) del D.Lgs. 152/06 s.m.i., secondo il rispettivo modello agli atti e approvato dalla Conferenza di servizi;
16. non è consentito il ritiro di rifiuti che provochino emissioni odorogene. Esclusivamente in condizioni di emergenza, in caso di insorgenza di odori i rifiuti possono essere irrorati con un liquido sanificante ed igienizzante (attivatore biologico complesso costituito da enzimi, batteri e nutrienti). L'utilizzo di tale prodotto dovrà essere comunicato tramite il Portale "DatiMon";

17. la messa in riserva e la movimentazione in generale dei rifiuti, deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
18. durante tutto il ciclo di lavorazione del rifiuto e del prodotto finale, gli stessi dovranno essere mantenuti in condizione di umidità tale da escludere ogni possibilità di essiccazione parziale e fenomeni di formazione, anche limitata, di polvere al fine di evitare la dispersione ambientale della stessa polvere come prescritto al Cap. D.2.5 a proposito della gestione delle emissioni diffuse. In caso di impianti inattivi o non presidiati (es. periodi di fermo impianto e festivi) dovrà essere attivata con automatismo l'umidificazione preventiva dei cumuli esterni in caso di velocità del vento superiore ai 20 km/h;
19. la pavimentazione di pertinenza dell'impianto dovrà essere mantenuta costantemente pulita, così come dovranno essere mantenute pulite e/o umidificate tutte le vie di transito;
20. nelle aree esterne ai capannoni previste in planimetria per il deposito dei materiali inerti (EoW), i cumuli non dovranno superare 6 m di altezza; dovranno essere indicate con apposita cartellonistica le denominazioni degli EoW e la tipologia del lotto ("dinamico" o "chiuso") ivi stoccati;
21. deve essere mantenuta perfettamente funzionale la schermatura con barriera verde e la recinzione perimetrale;
22. per ciascun prodotto EoW, anche se esenti dall'applicazione dal Regolamento (Ce) n.1907/2006 (REACH) per gli aspetti riguardanti la Registrazione delle sostanze recuperate, dovrà essere rispettato l'obbligo di mantenere costantemente aggiornate le rispettive Schede Dati di Sicurezza quando dovute;
23. ogni tre mesi, per i primi 12 mesi dal rilascio dell'AIA il Gestore dell'impianto dovrà produrre, le Dichiarazioni di conformità relative agli EoW prodotti ad Arpae, per le valutazioni di competenza; successivamente al primo anno, l'Autorità competente valuterà se riconsiderare la frequenza di trasmissione ad Arpae delle suddette Dichiarazioni;
24. entro il 30 aprile di ogni anno il Gestore dell'impianto dovrà produrre, in allegato al Report annuale di cui al cap. D.2.4, relazione sull'attività svolta durante l'anno solare precedente, che dovrà riportare:
 - a. gli esiti delle analisi di caratterizzazione del rifiuto in ingresso conferito, da ogni sito di produzione;
 - b. quantitativo dei rifiuti ritirati, suddiviso per siti di produzione;
 - c. i certificati analitici relativi alle verifiche di conformità dei rifiuti in ingresso all'impianto (verifiche su omologhe, analisi sul primo carico e successive analisi periodiche, come da "Protocollo Gestione Impianto" (rev. 01 di giugno 2022); analisi trimestrali sul codice EER 10 02 14), suddivisi per siti di produzione;
 - d. quantitativi dei materiali prodotti finiti con l'indicazione delle loro destinazioni;
 - e. gli esiti delle verifiche periodiche sugli EoW così come previsto nel "Protocollo Gestione Impianto" nella revisione rev. 01 di giugno 2022;
 - f. gli esiti dei test di cessione effettuati sul prodotto finito, ove necessari;
 - g. le percentuali effettive di materiale recuperato rispetto ai rifiuti trattati, suddivise per singolo materiale recuperato.

D 2.10 Gestione dei sottoprodotti

E' presente una Procedura di gestione dei sottoprodotti derivanti dalla sedimentazione delle acque di ricircolo, e il recupero della tipologia di materiale che si origina da tale ciclo (sabbie pesanti).

Il Gestore è tenuto a rispettare quanto indicato in tale Procedura in merito alle verifiche del rispetto delle condizioni previste per il sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e del D.M.

264/2016 e s.m.i..

D 2.11 Energia

Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, deve essere assicurato il monitoraggio e la verifica dell'evoluzione dei consumi di energia elettrica e termica attraverso la raccolta sistematica delle distinte di consumo che consenta di quantificare l'uso produttivo rispetto al totale.

D 2.12 Gestione dell'emergenza

Il Gestore deve stabilire e mantenere attive procedure documentate al fine di caratterizzare:

- quali siano gli eventi incidentali pericolosi per l'ambiente
- quali scenari ne scaturiscono
- quali siano le conseguenze e la loro stima.

Dal risultato della caratterizzazione deve scaturire un piano di emergenza interno che correli ogni scenario alle azioni da intraprendere.

In particolare il piano deve definire:

- la responsabilità della Gestione delle Emergenze in maniera univoca;
- ruoli, compiti e responsabilità in merito ad ogni azione necessaria;
- l'adeguatezza delle squadre di intervento (mezzi e persone) e della gestione delle emergenze per assicurare la tempestività e l'efficacia dell'intervento;
- che siano previste e attuate manutenzioni e controlli delle apparecchiature di emergenza, degli impianti e le attrezzature per la lotta antincendio ed il contenimento delle conseguenze;
- che l'equipaggiamento di protezione per fronteggiare i rischi in condizioni anomale previste e di emergenza sia reso disponibile al personale che svolge attività nello stabilimento;
- che tali equipaggiamenti siano periodicamente controllati in termini di disponibilità e verifica funzionale;
- che il personale sia stato addestrato relativamente a: gestione specifica dell'emergenza nelle attività proprie svolte nello stabilimento, utilizzo dei dispositivi personali di protezione a disposizione in funzione della tipologia di incidente, disposizione dei sistemi di protezione collettiva dello stabilimento e dei reparti specifici;
- che le esercitazioni generali, le prove specifiche ed esercitazioni sul posto siano state svolte e i risultati documentati;
- che siano previste la responsabilità e le modalità di collaborazione e supporto alle autorità esterne
- l'individuazione delle figure che hanno in capo la responsabilità della gestione dell'emergenza, della collaborazione con le autorità presenti e della gestione dei dati rilevati in continuo nonché del rilascio di dichiarazioni verbalizzate.
- che siano previste nel piano di gestione delle emergenze la responsabilità e le modalità di collaborazione e supporto con gli addetti per rendere il sito agibile dopo l'incidente.

Deve inoltre essere stabilita e mantenuta attiva una procedura documentata per l'investigazione post-incidentale.

Nel caso di incidenti e in caso di fuoriuscita incontrollata nell'ambiente di emissioni liquide, solide o aeriformi il Gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento e comunicare

tempestivamente al Sindaco, ad Arpae e AUSL territorialmente competenti, gli estremi dell'evento, se del caso anche attraverso la chiamata ai numeri di Pronto Disponibilità ambientale e sanitaria.

Successivamente dovrà essere inviata una relazione circa le cause che lo hanno generato, stima dei rilasci di inquinanti, stima di potenziali contaminazioni, contromisure adottate sul lato tecnico e gestionale, fine dell'evento, ripristino del regolare esercizio, attivazione di modalità di sorveglianza e controllo.

Si specifica che relativamente alle emissioni in atmosfera al verificarsi di un'anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i., nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

D 2.13 Gestione del fine vita dell'impianto e piano di dismissione del sito

Qualora il Gestore decida di cessare l'attività o parti di attività, deve preventivamente effettuare le comunicazioni previste dalla presente A.I.A., fornendo altresì un crono-programma di dismissione approfondito e relazionando sugli interventi previsti.

All'atto della cessazione dell'attività e comunque entro 45 giorni dalla cessazione definitiva dell'attività, dovrà essere predisposto e trasmesso a Comune ed Arpae territorialmente competenti, un piano di dismissione finalizzato all'eliminazione dei potenziali rischi ambientali al ripristino dei luoghi tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio mediante:

- 1) rimozione ed eliminazione delle materie prime, dei semilavorati e degli scarti di lavorazione e scarti di prodotto finito, prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
- 2) pulizia dei residui da vasche interrate, serbatoi fuori terra, canalette di scolo, silos e box, eliminazione dei rifiuti di imballaggi e dei materiali di risulta tramite Ditte autorizzate alla gestione dei rifiuti;
- 3) rimozione ed eliminazione dei residui di prodotti ausiliari da macchine e impianti, quali oli, grassi, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali filtranti e isolanti prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
- 4) demolizione e rimozione delle macchine e degli impianti con invio prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
- 5) presentazione di una indagine di caratterizzazione del sito secondo la normativa vigente in tema di bonifiche e ripristino ambientali, attestante lo stato ambientale del sito in riferimento ad eventuali effetti di contaminazione determinata dall'attività produttiva. Per la determinazione dello stato del suolo, occorre corredare il piano di dismissione di una relazione descrittiva che illustri la metodologia d'indagine che il Gestore intende seguire, completata da elaborati cartografici in scala opportuna, set analitici e cronoprogramma dei lavori da inviare ad Arpae e Comune;
- 6) al termine delle indagini e/o campionamenti, il Gestore è tenuto ad inviare ad Arpae e Comune una relazione conclusiva delle operazioni effettuate corredata dagli esiti, che dovrà essere oggetto di valutazione di Arpae al fine di attestare l'effettivo stato del sito;

- 7) qualora la caratterizzazione rilevasse fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali dovrà essere avviata la procedura prevista dalla normativa vigente per i siti contaminati e il sito dovrà essere ripristinato ai sensi della medesima normativa.

La dismissione e la bonifica degli impianti deve essere stabilita, prevista e sviluppata attraverso la predisposizione di procedure documentali nelle quali venga considerata e definita, quale obiettivo, la restituzione del sito alla completa fruibilità di pertinenza.

In particolare, il piano di ripristino ambientale dell'area utilizzata deve essere riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione del sito in relazione alla destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali.

Il piano di ripristino ambientale ha valenza di piano di dismissione e riconversione dell'area, previa verifica dell'assenza di contaminazioni ai sensi delle vigenti normative di settore.

A riguardo, il collegato del piano di emergenza con il normale esercizio dell'impianto, deve individuare preventivamente quali siano gli eventi incidentali e le situazioni gestionali che possano creare ad un pericolo per l'ambiente e quindi portare a caratterizzare:

- quali scenari ne scaturiscono
- quali siano le conseguenze e la loro stima.

La caratterizzazione dovrà inoltre portare alla definizione, delle responsabilità, dei confini di pertinenza del sito, degli eventuali interventi di bonifica e/o di ripristino ambientale e paesaggistica necessari.

Tra i punti salienti andranno individuati, definiti, documentati ed aggiornati processi e procedure operative per le attività riportate in elenco, elenco da ritenersi non esaustivo ma minimale per il raggiungimento dell'obiettivo.

Attività:

- 1) rappresentare schematicamente i processi e gli eventi potenziali attuati nel sito ivi compreso la descrizione ed i tempi di dismissione dei singoli impianti e/o fabbricati presenti;
- 2) individuare le sostanze e le portate delle operazioni, le fasi lavorative e gli eventi che possono condurre ad un inquinamento del sito;
- 3) individuare, per ognuna delle singole voci di cui al punto 2), le dimensioni del sito di pertinenza che, sulla base degli scenari incidentali previsti deve considerare anche un'eventuale estensione dell'area della contaminazione delle matrici ambientali anche al di fuori dell'area in cui viene svolta l'attività dell'Azienda;
- 4) verificare e monitorare i valori di concentrazione per le sostanze inquinanti considerate e/o presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee del sito individuato come pertinente;
- 5) definire le attività di dismissione e le eventuali tipologie degli interventi di bonifica e ripristino ambientale che si ritiene possano e/o debbano essere realizzati nel caso in cui i valori di concentrazione per le sostanze inquinanti, come monitorati al precedente punto 4), superino i valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dalle vigenti norme di settore;
- 6) definire l'ordine di priorità di realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di pertinenza;
- 7) definire elenco del tipo e quantità dei rifiuti e materiali da smettere con indicazioni per la classificazione e la destinazione finale e valutazione del fatto che la dismissione comporti o meno produzione di rifiuti pericolosi;
- 8) definire i controlli sulla conformità degli interventi effettuati a rispetto dei disposti normativi di settore.

I piezometri dovranno essere previsti nel piano di gestione di fine vita dell'impianto e quindi disponibili per il monitoraggio per almeno ulteriori dieci anni dalla dismissione del sito, quindi dovrà essere garantito

l'accesso in sicurezza e lo svolgimento delle attività ispettive anche dopo la dismissione del sito e dovranno essere dotati di dispositivi che ne consentano la protezione dall'inquinamento e da atti vandalici.

D 2.14 Obblighi del Gestore

Il Gestore dell'impianto:

- deve fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
- è tenuto a presentare una relazione annuale, secondo le modalità previste dalla Regione Emilia-Romagna, relativa all'anno solare precedente con i contenuti della sezione D - piano di monitoraggio;
- deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare e secondo quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
- è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.
- è tenuto alla conservazione di tutta la documentazione per un periodo di 10 anni.

Arpae può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore.

A tal fine, solo quando appositamente richiesto, il Gestore deve comunicare mezzo PEC ad Arpae, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli (campionamenti) riguardo le emissioni in atmosfera, le acque sotterranee e le emissioni sonore.

D.3 Piano di Monitoraggio e Controllo

Il Gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.

La frequenza dei controlli programmati effettuati da Arpae è individuata dal "Piano regionale per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)" di cui alla DGR 2124 del 10/12/2018 e s.m.i..

I costi che Arpae sostiene esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste nel Piano di Controllo sono posti a carico del Gestore dell'impianto, secondo le procedure determinate dalla Regione Emilia- Romagna.

D 3.1 Criteri generali di monitoraggio e interpretazione dei dati

Le modalità di monitoraggio ed interpretazione dei dati dovranno rispettare oltre che le prescrizioni del capitolo D anche le raccomandazioni del capitolo E.

D 3.1.1 Monitoraggio e Controllo materie prime e prodotti

PARAMETRO	SISTEMA DI MISURA	FREQUENZA GESTORE	REGISTRAZION E	REPORT
				GESTORE (trasmissione)
Ingresso di materie ausiliarie	Procedura interna	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale

Ingresso materie prime per additivi	Procedura interna	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale
Ingresso di materie prime per depurazione acqua	Procedura interna	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale
Consumo reagenti per impianti depurazione acqua	Procedura interna	Annuale	Elettronica e/o cartacea	Annuale

D 3.1.2 Monitoraggio e Controllo risorse idriche

PARAMETRO	SISTEMA DI MISURA	FREQUENZA GESTORE	REGISTRAZIONE	REPORT
				GESTORE (trasmissione)
Prelievo di acque da acquedotto per uso industriale	Contatore volumetrico	Secondo procedura interna	Elettronica e/o cartacea	Annuale
Prelievo di acque da pozzo per uso industriale	Contatore volumetrico	Secondo procedura interna	Elettronica e/o cartacea	Annuale
Acque depurate riciclate internamente	Contatore volumetrico	Secondo procedura interna	Elettronica e/o cartacea	Annuale

D 3.1.3 Monitoraggio e Controllo energia

PARAMETRO	SISTEMA DI MISURA	FREQUENZA GESTORE	REGISTRAZIONE	REPORT
				GESTORE (trasmissione)
Consumo totale di energia elettrica	Consumo totale di energia elettrica	Secondo procedura interna	Elettronica e/o cartacea	Annuale

D 3.1.4 Monitoraggio e Controllo emissioni in atmosfera

PARAMETRO	SISTEMA DI MISURA	FREQUENZA GESTORE	REGISTRAZIONE	REPORT
				GESTORE (trasmissione)
Sistema di controllo di funzionamento degli impianti di abbattimento	Controllo visivo	Secondo procedura interna	Elettronica e/o cartacea limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti che richiedono interventi specifici	Annuale
Portata e concentrazione degli inquinanti	Verifica analitica o in alternativa pressostato	Secondo le frequenze indicate nella Sezione D 2.5	Rapporto di prova elettronico e/o cartaceo o, in alternativa, manutenzione pressostato	Annuale

D 3.1.5 Monitoraggio e Controllo emissioni idriche

PARAMETRO	SISTEMA DI MISURA	FREQUENZA GESTORE	REGISTRAZIONE	REPORT
				GESTORE (trasmissione)
Sistemi di controllo di funzionamento dell'impianto di depurazione	Secondo procedura interna	Secondo procedura interna	Elettronica e/o cartacea limitatamente alle anomalie/ malfunzionamenti che richiedono interventi specifici	Annuale
Acque reflue industriali scaricate	Contatore volumetrico e/o report da calcolo	Secondo procedura interna	Elettronica e/o cartacea	Annuale
Concentrazione degli inquinanti acque reflue industriali scaricate	Verifica analitica	Secondo le frequenze indicate nella Sezione D2.6	Rapporto di prova elettronico e/o cartaceo	Annuale

D 3.1.6 Monitoraggio e Controllo emissioni sonore

PARAMETRO	SISTEMA DI MISURA	FREQUENZA GESTORE	REGISTRAZIONE	REPORT
				GESTORE (trasmissione)
Gestione e manutenzione delle sorgenti fisse rumorose	-	Qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino inquinamento acustico	Elettronica e/o cartacea degli interventi effettuati	Annuale
Valutazione di impatto acustico	Misure fonometriche	Triennale o nel caso di modifiche impiantistiche che prevedano variazioni acustiche significative	Relazione tecnica eseguita da tecnico competente in acustica	Annuale

D 3.1.7 Monitoraggio e Controllo rifiuti

Parametro	Sistema Di Misura	Frequenza Gestore	Registrazione	Report Gestore (Trasmissione)
Rifiuti prodotti in deposito temporaneo	quantità	come previsto dalla norma di settore (art. 185-bis D.Lgs. 152/06 smi)	come previsto dalla norma di settore	annuale
Rifiuti in ingresso conferiti	Pesatura (t)	come previsto dalla norma di settore vigente (art. 190 c.3 e 188-bis D.Lgs. 152/06 smi)	come previsto dalla norma di settore (art. 190 c.2 e 188-bis D.Lgs. 152/06 smi)	Annuale

Stato di conservazione dei contenitori, degli eventuali bacini di contenimento e delle aree di deposito temporaneo	controllo visivo	giornaliera		Annuale
Corretta separazione dei rifiuti prodotti per tipi omogenei nelle rispettive aree\contenitori	controllo visivo	In corrispondenza di ogni messa in deposito		Annuale
Rifiuto prodotto codice EER 191209 (da R12 recupero intermedio fanghi di cartiera)	Pesatura (t)	annuale	Registro cronologico di Scarico	Annuale
Rifiuti speciali non pericolosi prodotti	Pesatura (t)	come previsto dalla norma di settore vigente (ai sensi degli artt. 190 c.3 e 188-bis D.Lgs. 152/06 smi)	come previsto dalla norma di settore (ai sensi degli artt. 190 c.2 e 188-bis c.1 del D.Lgs. 152/06 smi)	Annuale
Rifiuti speciali non pericolosi prodotti trasferiti fuori sito e inviati a recupero	Pesatura (t)			Annuale
Rifiuti speciali non pericolosi trasferiti fuori sito e inviati a smaltimento	Pesatura (t)			Annuale
Rifiuti speciali pericolosi prodotti	Pesatura (t)			Annuale
Rifiuti speciali pericolosi trasferiti fuori sito e inviati a recupero	Pesatura (t)			Annuale
Rifiuti speciali pericolosi trasferiti fuori sito e inviati a smaltimento	Pesatura (t)			Annuale

D 3.1.8 Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee

PARAMETRO	SISTEMA DI MISURA	FREQUENZA GESTORE	REGISTRAZIONE	REPORT
				GESTORE (trasmissione)
Verifica di integrità di vasche interrate e non e serbatoi fuori terra	Controllo visivo	Secondo procedura interna	Elettronica e/o cartacea limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti che richiedono interventi specifici	Annuale
Prova di tenuta di serbatoi interrati	Secondo procedura individuata	*	Elettronica e/o cartacea	Annuale
Controllo acque sotterranee	Verifica analitica	Semestrale	Elettronica e/o cartacea	Annuale

* -ogni 5 anni per serbatoi con meno di 25 anni

- ogni 2 anni per serbatoi con età compresa tra i 25 e 30 anni

-per serbatoi con età superiore ai 30: risanamento al trentesimo anno (o entro 1 anno) con la prima prova di tenuta dopo 5 anni, la successiva dopo due anni

-secondo procedura interna per serbatoi interrati a doppia camera dotati di misuratore della pressione dell'intercapedine

D 3.1.9 Monitoraggio e Controllo degli indicatori di performance

INDICATORE	MISURA	MODALITA' DI CALCOLO	REGISTRAZIONE
Fattore di riciclo delle acque reflue	%	Riferimento LL.GG, IPPC (recepimento BREF)	Cartacea o elettronica
Rapporto consumo/fabbisogno idrico	%	Riferimento LL.GG, IPPC (recepimento BREF)	Cartacea o elettronica
Consumo idrico specifico per unità di rifiuti trattati	m ³ /t	Riferimento LL.GG, IPPC (recepimento BREF)	Cartacea o elettronica
Consumo specifico medio totale di energia elettrica per unità di rifiuti trattati	GJ/t	Riferimento LL.GG, IPPC (recepimento BREF)	Cartacea o elettronica

E. Raccomandazioni relative agli autocontrolli previsti nel piano di monitoraggio

E.1 Emissioni in atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Camini e loro altezze

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini. Per le emissioni in atmosfera normate da limiti di portata e di inquinanti, i relativi camini devono essere dotati di idonei punti di misura.

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono considerate idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura.

Progettazione del punto di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti. I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 indica la possibilità di

utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 e nel metodo ISO 10780:1994.

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito nella seguente tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametri (mt)	N. punti di prelievo	lato minore (mt)	N. punti di prelievo	
fino a 1 mt	1	fino a 0,5 mt	1 al centro del lato	
da 1 a 2 mt	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 a 1 mt	2	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 mt	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 mt	3	

Accessibilità dei punti di prelievo

Il gestore deve assicurare l'accessibilità in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento".

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di

campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Autocontrolli

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, che dovranno essere corredati dai rispettivi verbali di campionamento, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

E.2 Protezione del suolo e delle acque sotterranee

Lo spurgo e il campionamento delle acque sotterranee dovranno essere effettuati secondo le procedure previste per le acque di falda, metodo low-flow (a bassa portata) ed a minimo abbassamento del livello nel pozzo, documento EPA540/S-95/504-Aprile 1996.

Si ritiene che i certificati di autocontrollo delle acque sotterranee debbano essere corredati dai corrispondenti verbali di prelievo redatti dagli operatori addetti al campionamento. I verbali dovranno contenere le seguenti informazioni:

1. Identificazione, denominazione e/o ragione sociale e indirizzo della Ditta/Azienda in cui il prelievo è effettuato.
2. Identificazione del punto di prelievo in coerenza con quanto riportato nell'A.I.A.
3. Data, ora di inizio e fine del prelievo ed indicazione del personale che effettua il prelievo.
4. Risultati analitici, caratteristiche/componenti/inquinanti misurati all'atto del prelievo (misure in campo).
5. Modalità di campionamento utilizzata.
6. Informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
7. Firma degli operatori addetti al campionamento

E.3 Emissioni in ambiente idrico

Il pozzetto di ispezione e prelievo deve:

- essere installato a monte dello scarico finale, avere una ritenzione di almeno 50 cm l'essere posto in opera in modo tale che la differenza di quota tra il fondo pozzetto ed il tubo di uscita sia almeno di 30 cm e che quella tra il tubo in entrata e quello in uscita sia di almeno 20 cm;
- essere ubicato entro i limiti della proprietà privata, a valle di qualsiasi impianto di trattamento, in area pianeggiante, lontana da zone di transito mezzi pesanti e in posizione tale da consentire al personale di controllo un libero accesso in completa sicurezza;
- essere realizzato a perfetta tenuta e, in particolare, in modo tale che venga impedita la promiscuità con le diverse tipologie di reflui presenti in azienda: reflui industriali, reflui di dilavamento e acque meteoriche;
- poter ospitare, nel caso che l'autorità competente lo imponga, tutte le strumentazioni (quali campionatori automatici fissi o mobili, misuratori di portata, ecc.) necessari al controllo degli scarichi;
- essere dotato di un chiusino facilmente sollevabile e apribile senza serratura o lucchetti, fatto salvo siano di facile reperibilità alla richiesta dell'organo di controllo. In particolare la Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione e la disponibilità di proprio personale per il suo sollevamento onde consentire il prelievo dei reflui;
- il pozzetto di campionamento, parimenti agli altri manufatti e pozzetti di raccordo, dovrà sempre essere mantenuto in perfetta efficienza e libero da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui.

L'azienda dovrà manutenzionare con regolarità le caditoie cortilive provvedendo, qualora vi sia la necessità, a ripristinarne il buon funzionamento.

Si raccomanda all'azienda di porre particolare attenzioni alle procedure di verifica e controllo delle performance dell'impianto di depurazione.

I certificati di autocontrollo delle emissioni idriche dovranno essere corredati dai corrispondenti verbali di prelievo redatti dagli operatori addetti al campionamento. Essi dovranno contenere le seguenti informazioni:

1. Identificazione, denominazione e/o ragione sociale e indirizzo della Ditta/Azienda in cui il prelievo è effettuato.
2. Identificazione del punto di prelievo in coerenza con quanto riportato nell'A.I.A.
3. Data, ora di inizio e fine del prelievo ed indicazione del personale che effettua il prelievo.

4. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e manutenzione degli impianti di depurazione se presenti.
5. Risultati analitici, caratteristiche/componenti/inquinanti misurati all'atto del prelievo (misure in campo).
6. Modalità di campionamento utilizzata.
7. Informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
8. Firma degli operatori addetti al campionamento

E.4 Rifiuti

1. Devono essere documentate le fasi di:
 - a. classificazione
 - b. deposito temporaneo
 - c. trasporto
 - d. recupero e/o smaltimento
2. nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle vigenti Normative di settore. Quanto sopra deve essere contenuto in apposita procedura documentata che deve uniformarsi alle vigenti disposizioni di legge.
3. E' vietato lo stoccaggio di sostanze e/o rifiuti idro inquinanti/sporcanti nelle aree sprovviste di pavimentazione impermeabile
4. Per lo svolgimento dell'Ecotest, affinché l'analisi sia rappresentativa di tutti i lotti prodotti nel semestre di riferimento, è necessario che il campione sia ottenuto in maniera incrementale: sia formato, cioè, da aliquote appartenenti ad ogni singolo lotto prodotto nel periodo.

INDICAZIONI GESTIONALI

L'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente ed il personale addetto.

Nelle eventuali modifiche dell'impianto il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano:

- di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
- di ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
- di ottimizzare i recuperi comunque intesi;
- di diminuire le emissioni in atmosfera, anche migliorando il rendimento dei dispositivi di depurazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.